



CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

**RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE SULL'ANDAMENTO DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
(1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008)**

Approvata nella seduta del 22 dicembre 2009

**CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

COMPOSIZIONE del Consiglio insediatosi il 1° luglio 2009

Presidente – Daniela GOBBI

Vice Presidente – Giuseppe SANTORO

Vice Presidente – Mario FERRARA

Consigliere – Marco BALDASSARRI

Consigliere – Domenico CHINDEMI

Consigliere – Adolfo CUCINELLA

Consigliere – Agostino DEL SIGNORE

Consigliere – Giorgio FIORENZA

Consigliere – Giovanni GARGANESE

Consigliere – Angelo Antonio GENISE

Consigliere – Antonio GRAVINA

Consigliere – Carlo GRILLO

Consigliere – Andrea MORSILLO

Consigliere – Antonio ORLANDO

Consigliere – Gaetano SANTAMARIA AMATO

**RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
(1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008)**

INDICE

Parte Prima: L'ATTIVITA' CONSILIARE
Considerazioni generali

pag. 3

Capitolo primo

1. L'attività delle Commissioni

a) Prima Commissione: Status dei giudici tributari	pag. 10
b) Seconda Commissione: Studi e Documentazione	pag. 12
c) Terza Commissione: Formazione e aggiornamento	pag. 15
d) Quarta Commissione: Concorsi	pag. 21
e) Quinta Commissione: Incompatibilità	pag. 26
f) Sesta Commissione: Attività disciplinare	pag. 32
g) Settima Commissione: Contenzioso	pag. 37
h) Ottava Commissione: Contabilità e amministrazione	pag. 39

Capitolo secondo

**La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria**

pag. 42

***Parte Seconda:* LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA**

- a) L'attività giurisdizionale delle Commissioni pag. 46**
- b) Criticità concernenti le strutture materiali delle Commissioni pag. 67**
Tributarie

**RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
(1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008)**

PARTE PRIMA

**L'ATTIVITA' CONSILIARE
Considerazioni generali**

Relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria.

La presente relazione si suddivide in tre parti. Nella prima verrà esposta l'attività degli organi di giurisdizione tributaria, con particolare riguardo alle criticità di essa in ordine agli aspetti ordinamentali e a quelli processuali. Nella seconda si tratterà dell'attività del CPGT e nella terza saranno riportati i dati relativi alle attività delle Commissioni e del CPGT.

Nel 2008 le Commissioni Tributarie Provinciali hanno deciso 270.318 ricorsi, mentre quelli decisi dalle Commissioni Tributarie Regionali sono stati 52.220.

Anche in tale anno, dunque, la “produttività” delle Commissioni Tributarie è stata molto alta (senza parlare della qualità dei provvedimenti giurisdizionali, atteso che solo una percentuale minima delle sentenze di primo grado vengono appellate). E tale dato è tanto più sintomatico dell'impegno e dell'entusiasmo profuso dai Giudici Tributari nello svolgimento della loro alta funzione se si pone mente alle difficoltà che incontrano nel loro lavoro.

Solo per citarne alcune:

- a) la drastica riduzione del numero dei Giudici Tributari - al 31.12.2008 risultavano attive solo 714 sezioni di CTP e 310 sezioni di CTR - che ha comportato un progressivo congelamento di numerose sezioni sia delle Commissioni Tributarie Provinciali che di quelle Regionali o il ricorso sempre più frequente da parte dei Presidenti di queste all'istituto dell'applicazione dei Giudici Tributari a sezioni diverse da quelle di appartenenza. Urge al riguardo una ulteriore selezione di Giudici Tributari, onde consentire alle Commissioni Tributarie in maggiore difficoltà di continuare ad operare. Ma prima di ciò occorre rivedere le nuove piante organiche derivanti dal cd “decreto flussi”: tale atto, emanato a seguito di un monitoraggio sul flusso dei ricorsi relativo al periodo 2005/2007, necessita di un'ulteriore verifica ai fini dell'accertamento dell'effettiva domanda di giustizia tributaria delle varie aree geografiche, essendo stato tale monitoraggio effettuato in un periodo che risentiva ancora degli effetti del condono di cui alla legge 289/2002. Sarebbe, perciò,

auspicabile una nuova verifica delle sopravvenienze nelle varie Commissioni Tributarie e sulla base di questa una rideterminazione dell'organico dei Giudici Tributari.

- b) Ancora, tutte tali azioni, e cioè aumento e/o ottimale distribuzione dell'organico dei Magistrati Tributari, non potranno produrre i loro positivi effetti sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale tributaria se ad esse non si affiancherà un potenziamento e un diverso inquadramento del personale delle Segreterie. Questo dovrebbe, quantomeno, trovare collocazione in un ruolo autonomo, onde consentire di portare a compimento il processo di indipendenza degli organi di giustizia tributaria; processo che non può non riguardare, oltre che i giudici, anche il personale ausiliario.
- c) A tutto ciò si aggiunga che, molto spesso, la mancanza di locali idonei (sia in relazione alle norme di sicurezza, sia con riferimento alla dignità della funzione), impedisce l'incremento del lavoro delle Commissioni Tributarie e mortifica l'immagine esterna della giurisdizione tributaria.

RIFORME ORDINAMENTALI

Questo Consiglio, alla luce di quanto appena detto, rilevato che, nel corso di questi ultimi anni, sono state presentate varie proposte di legge riguardanti gli organi della giustizia tributaria ed il relativo processo e che l'attuale Governo ha intenzione di provvedere ad una riforma organica della giustizia tributaria, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e delle funzioni del Ministero dell'Economia, segnala, nell'esercizio della sua attività consultiva, quelle che sono, a suo avviso, le riforme più urgenti.

- A) **Denominazione.** L'attuale denominazione di Commissioni degli organi di giustizia tributaria, oltre a dare ai cittadini una percezione errata della funzione da esse esercitata, non risulta corrispondente all'attività effettivamente svolta: attività pienamente giurisdizionale, per come, ormai, unanimemente riconosciuto, e non amministrativa; se, dunque, la denominazione, di Commissioni Tributarie poteva avere una sua logica in un'epoca in cui controversa era la natura di tali organi, oggi, che la loro attività concordemente è ritenuta avere natura giurisdizionale, tale denominazione non ha più ragione d'essere, anzi è fonte di confusione, malintesi e critiche. Di qui la necessità di una denominazione (Tribunali Tributari, Corti d'Appello Tributarie o Tribunali Tributari d'Appello) che rappresenti, anche e soprattutto agli occhi dei cittadini, la vera natura di tali organismi.
- B) **Accesso alla magistratura tributaria e carriera interna.** Anche su tale punto occorrerebbe intervenire. Se, infatti, l'accesso alla magistratura tributaria direttamente con la qualifica di Vice presidente di sezione, di Presidente di sezione o di Presidente di Commissione, era, un tempo, giustificata dalla maggiore preparazione tecnica delle categorie alle quali appartenevano i soggetti che potevano rivestire tali qualifiche, oggi che i giudici tributari, tutti i giudici tributari, hanno dimostrato, attraverso la qualità delle sentenze e

l'impegno profuso nel costante aggiornamento, un grado di professionalizzazione pari a quello delle altre magistrature, tale differenziazione risulta del tutto ingiustificata. Se a ciò si aggiunge il fatto che, attesa la peculiarità e l'alta specializzazione della materia tributaria, nessun appartenente alle categorie alle quali è consentito l'accesso alla magistratura tributaria può ritenersi fornito di una preparazione superiore a quella delle altre, si evidenzia ancor di più la necessità che l'ingresso nella magistratura tributaria avvenga per tutti dal gradino iniziale di giudice provinciale per poi concorrere, dopo il decorso di un adeguato periodo di tempo e l'accertamento dei requisiti di capacità, alle qualifiche semidirettive e direttive. Onde impedire il radicamento delle persone nella funzione, le cariche direttive dovrebbero essere temporanee, accessibili a tutti i giudici che ne posseggano i requisiti, senza distinzione di provenienza o di categoria di appartenenza. Sarebbe, infine, opportuno, prevedere un limite massimo di età per l'accesso alla magistratura tributaria, onde consentire non solo l'inserimento di forze relativamente giovani, ma anche lo svolgersi di un'adeguata "carriera interna".

- C) **Requisito della residenza.** Al riguardo si impone un ripensamento della norma che prevede per l'accesso e la permanenza nella magistratura tributaria il requisito della residenza nella regione di esercizio della funzione da parte del giudice tributario. L'attuale struttura dell'istituto, previsto come requisito per la nomina a giudice tributario - art. 7, primo comma, lett. f), DLGS 545/92 - e come causa di decadenza - art. 12, comma 1, lett. a) - risulta da un lato irrazionale nella sua eccessiva rigidità, dall'altro inidoneo al raggiungimento delle sue finalità (l'efficiente svolgimento della funzione da parte del giudice tributario). Questo Consiglio, con Risoluzione n. 3/2008, ha, in verità, fissato una interpretazione di tali norme più aderente ai precetti costituzionali. Sarebbe, però, auspicabile, sul punto, un intervento legislativo che, similmente a quanto previsto per la magistratura ordinaria, trasformasse tale requisito generale dei componenti delle Commissioni Tributarie in obbligo, con possibilità, in presenza di prefissati criteri, di deroga di esso da parte del CPGT, facendone così venire meno la caratteristica di causa di decadenza.
- D) **Incompatibilità.** Tale argomento che ha suscitato in questi ultimi tempi infondati allarmismi sull'imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei giudici tributari, mettendo, addirittura, in dubbio la possibilità della regolare prosecuzione dell'attività delle Commissioni Tributarie - allarmismi dovuti ad una errata rappresentazione giornalistica dell'istituto - necessita di qualche chiarimento. Oggi la magistratura tributaria è sottoposta a cause di incompatibilità molto severe. In particolare, l'art. 8, comma 1, lett. i) del DLGS 545/92 prevede che non possono essere componenti delle Commissioni Tributarie, a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario. Il successivo art. 12 dispone, poi, la decadenza dall'incarico per i

giudici tributari che incorrono in una delle cause di incompatibilità previste dall'art.8. Orbene, mentre non si è registrata alcuna difficoltà nell'applicazione delle norme riguardanti le altre cause di decadenza/incompatibilità, quella di cui alla citata lett. i), art. 8, primo comma è stata motivo di dubbi e interpretazioni non sempre univoche: ciò è derivato soprattutto dal contenuto che di volta in volta si è attribuito alla nozione di "consulenza tributaria", con il conseguente inserimento o esclusione in essa ora di questa ora di quell'attività svolta dal giudice tributario. Un altro problema è dato dall'estensione territoriale di tale causa di incompatibilità/decadenza. Ora, infatti, essa vale per tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede della Commissione Tributaria dove il giudice esercita la sua funzione giurisdizionale. Un intervento legislativo, in subiecta materia, che non volesse disperdere le indispensabili competenze professionali dei componenti delle Commissioni Tributarie – con l'interdizione all'accesso o alla permanenza nella magistratura tributaria dei liberi professionisti - e che volesse, nel contempo, garantire l'imparziale e indipendente svolgimento della funzione, dovrebbe, ad avviso di questo Consiglio, da un lato definire il concetto di consulenza tributaria, dall'altro provvedere ad una *territorializzazione* della causa di incompatibilità/decadenza della quale si parla. Risulta evidente che nessuna influenza non solo sull'effettivo svolgimento della funzione ma anche sulla percezione che di essa ne avrebbero i cittadini, possa avere lo svolgimento di consulenza tributaria al di fuori della Regione nella quale ha sede la Commissione presso la quale il giudice tributario esercita la sua funzione.

- E) **Giudice singolo** .Un ulteriore intervento legislativo sarebbe auspicabile in relazione alla norma che prevede i requisiti per la nomina a giudice singolo, art. 72, comma 1 bis del DLGS 546/92, aggiunto dall'art. 32 della legge 08.05.1998, n.146; questa, infatti, prevede che possono essere nominati, dal Presidente della sezione della CTP, giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'art.4 , comma 1, lett.a), del DLGS 31.12.1992, n.545, ovvero che sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Orbene, l'ultima parte di tale norma, emanata in un tempo in cui non erano stati istituiti corsi di laurea molto simili, nel corso di studio, a quelle appena menzionate , oggi andrebbe adeguata alla mutata realtà degli studi universitari, onde consentire anche ai Giudici Tributarie che, nell'ambito di un'offerta formativa molto più articolata e, a volte, molto più specifica, abbiano conseguito lauree strettamente attinenti alla materia tributaria sostanziale e processuale.
- F) **Corrispettivo**. Tutti gli auspicati interventi appena menzionati, dovrebbero essere preceduti da un adeguamento e da una diversa ripartizione del corrispettivo attribuito ai giudici tributari. Non è pensabile che un'attività che, per come si è venuta evolvendo la giurisdizione tributaria, assorbe buona parte

del tempo dei giudici tributari e che esige da questi preparazione e competenza tecnica, con la conseguente necessità del continuo aggiornamento professionale, possa essere retribuita con la corresponsione di un emolumento poco più che simbolico. Si impone un adeguamento del compenso e una diversa determinazione dello stesso che tenga conto delle funzioni giurisdizionali (e, in esse, in particolare di quella relativa alla redazione della sentenza) - comprese quelle relative ai provvedimenti cautelari - e delle funzioni amministrative svolte da chi riveste qualifiche direttive e semidirettive. La soluzione, potrebbe, trovarsi, a parere di questo Consiglio, nell'attribuzione di un corrispettivo fisso mensile aggiuntivo per le funzioni diverse da quelle giurisdizionali svolte dai vicepresidenti, dai presidenti di sezione e dal presidente della Commissione, tenendo anche conto dell'organico di questa e nell'attribuzione del compenso variabile solo ai componenti che hanno svolto l'attività giurisdizionale in ordine al ricorso deciso. Questo Consiglio, infine, ha elaborato una proposta di introduzione di un contributo unificato, prevedendone l'esenzione per i ricorsi fino ad un certo valore, ed una quota via via crescente con l'ammontare di esso. Si potrebbe, in tal modo, dare parziale soddisfazione alle legittime aspettative economiche dei Giudici Tributari senza intaccare le finanze dello Stato.

G) Riforme processuali. La legge processuale tributaria, così come risultante dal coordinamento del DLGS n. 546/92 e delle norme di cui al c.p.c., applicabili al processo tributario nelle ipotesi di mancata regolamentazione da parte del citato DLGS n. 545/92 e di compatibilità di esse, in virtù del rinvio formale non ricettizio operato dall'art. 2 del DLGS n. 546, ha, nel corso di questi anni, consentito la rapida celebrazione dei processi tributari. In detto periodo il legislatore è intervenuto con interventi parziali – il più importante dei quali è stato quello attuato con l'art. 12 della legge 8.12.2001, n. 448 che, nel modificare l'art. 2 del DLGS n. 546/92, ha attribuito alla giurisdizione tributaria la competenza a conoscere delle controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie, al quale si è aggiunto quello si cui all'art. 3 bis della legge n. 248/2005, la quale ha chiarito che detti tributi di ogni genere e specie appartengono alla giurisdizione tributaria, qualunque sia la loro denominazione. Oggi, però, a distanza di quasi 14 anni dall'entrata a regime di essa, è necessario intervenire per attuare quegli aggiustamenti della procedura che l'esperienza del tempo e i mutamenti della società e dell'ordinamento giuridico impongono. Ed invero, tale riforma è già partita se si considera che, con la recente legge n.69/2009, di riforma del processo civile, il legislatore, per il rinvio dinamico al c.p.c. operato dal DLGS n. 546/92, per gli istituti da esso non direttamente disciplinati, indirettamente è intervenuto a modificare aspetti importanti del processo tributario. Ricordando solo gli aspetti più importanti si evidenziano:

1) L'istituto delle cosiddette “spese di vittoria” di cui all'art.91, primo comma c.p.c. che potrebbe dare nuovo impulso alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 49 del DLGS n. 546/92. La previsione, infatti, di una condanna alle spese nei

confronti della parte che, seppur vittoriosa, non abbia ottenuto con la sentenza, più di quanto contenuto in una eventuale proposta conciliativa, dovrebbe indurre le parti ad una maggiore ponderazione di questa, con un possibile aumento dei casi di conclusione del processo in limine litis.

2) La previsione, nel caso il giudice ritenga di porre a base della decisione una questione rilevabile d'ufficio, di sollecitare il contraddittorio delle parti su di essa, concedendo all'uopo un termine non inferiore a venti giorni, art.101, II comma, c.p.c.. Tali norme, come altre che vedremo appresso, si inseriscono nel solco del rafforzamento del principio del contraddittorio, consacrato nell'art. 111 della Cost., imponendo al giudice, pena la nullità della sentenza, di porre a fondamento della decisione una questione se prima su di essa non si sia provocato il contraddittorio tra le parti.

3) L'introduzione del principio di non contestazione, art. 115 c.p.c.. In verità tale principio aveva già trovato ingresso, anche nel processo tributario, per via giurisprudenziale. Ora il riconoscimento normativo di esso, ne legittima l'utilizzo generale.

4) L'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, art 153 c.p.c.. Di tale previsione si avvertiva l'esigenza particolarmente nel processo tributario, dove l'atto introduttivo ad altro processo veniva dichiarato inammissibile anche quando il mancato rispetto del termine di decadenza, previsto per il deposito, non era imputabile alla parte.

5) Dubbia risulta l'applicazione dell'art. 291 primo comma del c.p.c. (Contumacia del convenuto art .291). Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza . La lettura dell'art. 46, comma 24 – secondo il quale il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili - farebbe propendere per una sua applicabilità anche al processo tributario. Al riguardo sarebbe, però, utile un chiarimento legislativo, attesa la delicatezza dell'istituto de quo.

6) Anche in ordine all'ambito della giurisdizione delle Commissioni Tributarie sarebbe auspicabile un intervento del legislatore. Da tempo, infatti, la migliore dottrina e buona parte degli operatori giuridici chiede che alle Commissioni Tributarie venga attribuita la cognizione delle cause riguardanti i contributi previdenziali. Tale estensione della giurisdizione tributaria da un lato allevierebbe l'enorme carico di lavoro della giurisdizione ordinaria, con l'abbreviamento dei tempi di definizione dei giudizi in tale materia, dall'altro sarebbe rispettosa dei limiti della cognizione del giudice speciale tributario, più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha, ormai definitivamente, affermato la natura tributaria dei contributi previdenziali, per cui questi ultimi potrebbero essere inclusi nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie senza violare lo spazio a queste riconosciuto dalla Costituzione.

Conclusioni

A conclusione di queste brevi considerazioni questo Consiglio di Presidenza saluta con favore la recente istituzione, nell'ambito del MEF, del Dipartimento delle Finanze e, in esso, della Direzione della Giustizia Tributaria. Tali recenti articolazioni del MEF hanno già consentito all'attuale CPGT un maggior raccordo con il Ministero, una migliore concertazione delle attività da svolgersi in comune, una più adeguata conoscenza dei dati e delle problematiche afferenti la Magistratura e la Giurisdizione Tributaria. Al riguardo è intenzione di questo CPGT, nel rispetto degli ambiti di competenza e di autonomia legislativamente previsti, intensificare tale confronto e collaborazione con il MEF al fine di potenziare e migliorare il servizio Giustizia Tributaria, componente essenziale del servizio Giustizia nel suo complesso.

Capitolo I

1. L'attività delle Commissioni.

a) Prima Commissione: Status dei magistrati tributari.

L'Ufficio Status dei giudici tributari, è composto di 7 dipendenti appartenenti alle seguenti aree:

di area 3 F4, 1 ; di area 3 F3, 1; di area 3 F2, 2; di area 2 F4,1; di area 2 F2,2 .-

Ai sensi dell'art. 6 , comma 1 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, l'Ufficio I° ha svolto le seguenti attività:

1 – tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari.

Ciò è avvenuto in corrispondenza di ogni seduta consiliare, con l'inserimento nei rispettivi fascicoli personali dei provvedimenti loro riguardanti (declaratorie di cessazione dall'incarico, quelle relative alle assenze, alle sospensioni per cariche elettive, ai procedimenti per incompatibilità e disciplinari). Inoltre con l'inserimento delle annuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sulla mancanza di cause di incompatibilità (circa 4.500) in fase di completamento; aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria tecnica.

Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza, di ciascun giudice tributario, i provvedimenti salienti che lo hanno interessato.

Nel contempo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi, degli incarichi resisi vacanti si dà impulso alla loro copertura;

2) – formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie.

I citati criteri vengono dettati annualmente dal Consiglio, attraverso l'Ufficio I°, mediante apposita risoluzione in materia.

La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame, posto in essere dall'Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite con proprio decreto, all'inizio di ogni anno, da ciascun Presidente di Commissione, anche alla luce di quanto previsto dalla Legge 248 del 2/12/2005, art. 3bis, comma 3° (obbligo di rotazione all'interno delle sezioni per i Presidenti di Sezione, Vice Presidenti e Giudici con anzianità di servizio presso la medesima sezione di 5 anni).

Per l'assolvimento di quest'ultimo obbligo sono state emanate apposite disposizioni contenute nella citata risoluzione annuale.

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri stabiliti, a seguito di verifiche d'ufficio o su reclamo degli interessati, è stata chiesta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti aventi vigenza semestrale, e/o quadrimestrale e/o trimestrale.

3 – Attuazione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che, come è noto, ha ridotto in 21 il numero delle Sezioni delle C.T.C. fissando la loro sede presso ciascuna C.T. Regionale e presso la C.T. di II° grado di Trento e Bolzano, che ha comportato particolare impegno.

In quanto destinatario delle domande dei componenti delle C.T.R. di applicazione presso le rispettive sezioni della C.T.C., è proseguita la complessa attività preparatoria di ricezione delle predette domande e/o richieste di revoca delle già disposte applicazioni, esame delle stesse, predisposizione delle graduatorie al fine di consentire al Consiglio di adottare i provvedimenti nell'anzidetta materia.

Si è assicurato, in tal modo, la normale operatività di quelle Sezioni della C.T.C. venutesi a trovare in situazioni di difficoltà.

4 - Applicazioni infraregionali di magistrati tributari ad altra commissione tributaria.

Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all'impegno del personale incaricato, in conformità delle risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002 e n. 3 del 27/03/2007, riparando così la situazione deficitaria degli organici in talune aree geografiche e sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 in attesa delle coperture dei posti resesi vacanti mediante procedura concorsuale.

Inoltre, l'Ufficio I°, ha svolto un'attività di supporto agli altri uffici del Consiglio soddisfacendo le richieste di notizie riguardanti alcuni giudici tributari.

Si forniscono i seguenti dati statistici:

l'Ufficio Status nell'anno 2008 ha sostenuto il carico di 1316 pratiche ed ha predisposto 812 schemi di delibere sottoponendole all'approvazione preventiva della Commissione I e a quella successiva del Consiglio.

Al 31 dicembre 2008 i giudici in attività di servizio risultano essere n. 4449.

b) Seconda Commissione: Studi e Documentazione.

La seconda Commissione (Studi e Documentazione) sovrintende e coordina l'attività dell'Ufficio II – Studi e Documentazione - in ordine alla redazione delle risoluzioni, delle proposte e dei pareri previsti dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo studio ed alla segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria.

Provvede anche ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti rispetto alle varie ipotesi previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 545/92, con particolare riferimento su tutte le questioni che riguardano le Commissioni Tributarie.

Fornisce, altresì, informative in ordine alle risposte alle interrogazioni ed interpellanze parlamentari. Sovrintende le pubblicazioni del Consiglio, la tenuta della Biblioteca e della Rassegna Stampa.

RISOLUZIONI:

N. 3 del 17.06.2008 – Modifica della Risoluzione n. 6 del 23 ottobre 2007 – Art. 7, lett. f) del D. lgs. n. 545/92 – Requisito della residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione Tributaria;

N. 5 del 21.10.2008 – Inaugurazione anno giudiziario tributario – anno 2009 (prot. n. 15676/08 – Ufficio II).

Si riportano, inoltre, qui di seguito i dati relativi ad informative in ordine a:

- a) risposte ad interrogazioni parlamentari;
- b) risposte a quesiti;
- c) delibere più significative;

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI:

prot. n. 15993/08 – Interpellanza n. 2-00068 del 26 giugno 2008 dell'**On.le BERRETTA**, in ordine alla segnalazione di una particolare situazione di emergenza venutasi a creare a seguito di un aumento vertiginoso del contenzioso presso l'Agenzia delle Entrate di Catania e presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania (seduta dell'11.11.2008);

prot. 16546/08 – Interrogazione a risposta orale del **Sen. COSTA**, concernente la richiesta di aumento delle sezioni da tre a cinque presso la sezione staccata di Lecce della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (seduta dell'11.11.2008)

RISPOSTE A QUESITI:

prot. n. 13287/07 – Richiesta di parere da parte dell'AMT presso la CTR del Lazio circa un contrasto di norme tra il DPR n. 602/73 e il D. Lgs. n. 546/92;

prot. n. 14210/07 – Richiesta da parte di un giudice tributario di una copia del nastro di registrazione della propria audizione;

prot. n. 14801/07 – Quesito circa la possibilità per un Presidente di sezione non togato presso una Commissione Tributaria Provinciale ante riforma del 1992 di continuare a ricoprire tale carica anche successivamente a tale data;

prot. n. 15949/07 – Quesito circa i requisiti per operare in Commissione Tributaria;

prot. n. 16085/07 – Richiesta di giurisprudenza disciplinare del Consiglio;

prot. n. 240/08 – Quesito circa il pagamento della tassa per le insegne degli uffici;

prot. n. 1513/08 – CTP Frosinone - Chiarimenti in ordine alla Risoluzione n. 2 del 31.1.2006;

prot. n. 1874/08 – Risposta a quesito circa alla istituzione della Commissione Tributaria Provinciale presso la nuova provincia di Fermo;

prot. n. 2349/08 – Quesito posto dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa – sez. di Rieti – volto a conoscere se, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 546/92, l'iscrizione all'Associazione Nazionale Consulenti Tributari possa o meno ritenersi equipollente a “la relativa abilitazione professionale” di cui al citato art. 12 D. Lgs. n. 546/92;

prot. n. 3796/08 – Delucidazioni circa le notizie e la documentazione fornite attraverso il sito internet del Consiglio;

prot. n. 4040/08 – Quesito sull'assegnazione dei fascicoli ai college giudicanti;

prot. n. 4411/08 – Quesito posto da un giudice tributario in merito alle valutazioni e ai punteggi attribuiti in sede concorsuale;

prot. n. 8153/08 – Quesito posto da un giudice tributario volto a conoscere se la semplice iscrizione ad un partito politico comporti o meno incompatibilità con l'incarico di giudice tributario, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92;

prot. n. 9742/08 - CTP Ferrara – Quesito circa il dovere di astensione, ai sensi dell'art. 51 c.p.c. di un giudice in servizio presso la Commissione.

La Commissione ha provveduto anche a fornire risposte a quesiti in via telematica.

DELIBERE :

prot. n. 1137/08 – Commissione Tributaria Regionale della Puglia - aumento delle sezioni presso la sezione staccata di Lecce della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (seduta del 13.05.2008);

prot. n. 15968/08 – Autorizzazione ad approvare una Convenzione quadro di formazione ed orientamento tra l'Università LUISS di Roma e il Consiglio di Presidenza (seduta del 4.11.2008).

Si è provveduto, infine, a proseguire l'attività connessa al rilascio dei tesserini di riconoscimento dei giudici tributari.

c) Terza Commissione: Formazione ed aggiornamento dei giudici tributari.

La Commissione III, nello svolgimento delle attribuzioni proprie del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, previste dell'art. 24 del D.Lgs. 545/92 lettera h), anche nel corso dell'anno 2008 ha promosso iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, presupposti questi imprescindibili perché si possa perseguire lo scopo di un autorevole ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale da parte della magistratura tributaria.

La magistratura tributaria, infatti, deve essere in grado di affrontare le problematiche sempre più complesse poste dalle controversie fiscali, per effetto sia della recente conquista della giurisdizione esclusiva, sia dei continui mutamenti legislativi che rendono più difficile la funzione interpretativa, anche per la necessità di adeguare e armonizzare la legislazione tributaria nazionale alle direttive comunitarie.

La formazione e l'aggiornamento professionale sono un validissimo strumento perché sia acquisita una cultura comune, elemento questo di particolare apprezzamento soprattutto nella giustizia tributaria ove si trovano ad operare soggetti eterogenei per attività professionali, esperienze e interessi culturali, il che contrappone, alla positività della ricchezza intellettuale che ne deriva, il rischio della frammentazione, che può essere scongiurato attraverso il confronto ed il dialogo tra i giudici tributari e le conseguenti ricadute positive sulla ricerca di opzioni ermeneutiche tendenzialmente comuni delle Commissioni Tributarie, presupposti questi indispensabili per un rapporto con il contribuente fondato sulla stima e fiducia nel giudice e nella giustizia tributaria.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nel corso dell'anno 2008, ha promosso alcune iniziative già intraprese negli anni precedenti dirette a rendere stabile e duratura la formazione dei giudici tributari, mediante percorsi di formazione e aggiornamento a livello universitario e post-universitario realizzati in collaborazione con alcuni Atenei.

Il Consiglio accogliendo la loro valenza formativa ha sollecitato i giudici tributari a partecipare alle seguenti proposte formative:

- Associazione Magistrati Tributari di concerto con l'Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza ha organizzato la V edizione del “Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice Tributario” - A.A. 2008/2009 - 1 dicembre 2008 / 30 aprile 2009;
- Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Giurisprudenza - in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale dell'Abruzzo, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Teramo e la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Teramo ha dato il via alla prima edizione del “Master Interateneo di II livello biennale in Diritto tributario” - A.A. 2008/2009 - 6 febbraio 2009 / Maggio 2009;
- l'Università degli Studi di Urbino-Facoltà di Giurisprudenza – sede decentrata di Pesaro per l' - A.A. 2008/2009 ha avviato un “Corso di formazione ed aggiornamento professionale per giudici tributari”;
- l'Università degli Studi di Bologna- Facoltà di Giurisprudenza procedendo nell'esperienza degli anni precedenti ha tenuto la IV edizione del Corso di Alta Formazione per i giudici tributari - A.A. 2008/2009 – 23 gennaio 2009 / 27 giugno 2009;
- l'Università degli Studi di Foggia-Facoltà di Economia proseguendo nell'organizzazione di attività formativa ha organizzato e tenuto nell' - A.A. 2008/2009, la III edizione del “Master in diritto tributario e consulenza d'impresa - diritto processuale tributario”;
- l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere unitamente alla Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet”, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere e al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caserta, ha proseguito nella propria attività formativa con la IV edizione del “Corso di Alta formazione” – dal 12 gennaio 2009 al 6 aprile 2009;

- la seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ha tenuto la I e II Edizione - Master di secondo livello in “Giustizia Tributaria Italiana ed Europea” - Cerimonia di consegna dei diplomi - 3 Ottobre 2008.

Il Consiglio ha inoltre stipulato una convenzione con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (L.U.I.S.S.) per l’accoglienza e la designazione di Tutors da parte del Consiglio di Presidenza per la realizzazione di progetti di formazione e/o orientamento per alcuni studenti della Facoltà di Giurisprudenza della LUISS - laureati, allievi dei Master e dei Corsi post laurea - in qualità di tirocinanti.

Il Consiglio nel corso dell’anno 2008 ha inoltre promosso ed organizzato una serie di seminari giuridici per l’aggiornamento e la formazione dei giudici tributari ai sensi della delibera n. 2 del 6 marzo 2007.

Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni:

- SEMINARIO REGIONE SICILIA – Palermo 14 e 15 marzo 2008 - Giudici partecipanti n. 132;
- SEMINARIO REGIONE CALABRIA – Lamezia Terme 18 e 19 aprile 2008 - Giudici partecipanti n. 66.
- SEMINARIO REGIONE MARCHE – Ancona, 9 e 10 Maggio 2008 - Giudici partecipanti n. 28;
- SEMINARIO REGIONE TOSCANA – Siena, 23 e 24 Maggio 2008 - Giudici partecipanti n. 63;
- SEMINARIO REGIONE CAMPANIA – Napoli 13 e 14 Giugno 2008 - Giudici partecipanti n. 122;
- SEMINARIO REGIONE MOLISE – Campobasso 4 e 5 Luglio 2008 - Giudici partecipanti n. 42.
- SEMINARIO REGIONE Emilia Romagna – Bologna 10 e 11 Ottobre 2008 - Giudici partecipanti n. 356;
- SEMINARIO REGIONE SICILIA – Catania 30 e 31 Ottobre 2008 - Giudici partecipanti n. 117.

Il Consiglio nel corso dell'anno 2008 ha promosso ed organizzato una serie di corsi di informatica giuridica per l'aggiornamento e la formazione dei giudici tributari. Ha ritenuto infatti, necessario fornire ai giudici tributari i necessari strumenti conoscitivi per la consultazione giuridica telematica e per la realizzazione del progetto di informatizzazione del processo tributario.

Altresì considerando che le conoscenze informatiche permettono una maggiore accelerazione della circolazione delle informazioni tra giudici tributari, e favoriscono la tempestiva conoscenza delle decisioni adottate dalle Commissioni Tributarie, al fine dell'uniformità degli orientamenti giurisprudenziali tributari.

Il programma di tali corsi suddiviso in tre moduli, ha trattato i seguenti argomenti:
LEZIONI BASE PACCHETTO OFFICE ED IN PARTICOLARE WORD E USO
DELLA POSTA ELETTRONICA - NAVIGAZIONE INTERNET - USO DELLE
BANCHE DATI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A ITALGIUREWEB -
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO.

Con delibera n.2 dell'11 marzo 2008, il Consiglio, ha promosso ed organizzato i seguenti corsi di informatica giuridica:

CORSO REGIONI ABRUZZO E MOLISE – Pescara 28 e 29 marzo
2008 - Giudici partecipanti n. 72;

CORSO REGIONE PUGLIA – Bari 16 e 17 Maggio 2008
Giudici partecipanti n. 87;

CORSO REGIONE EMILIA ROMAGNA – Rimini 27 e 28 Giugno 2008 -
Giudici partecipanti n. 85;

CORSO REGIONE LIGURIA – Genova 10 e 11 Luglio 2008
Giudici partecipanti n. 50;

CORSO REGIONI PIEMONTE e VALLE D'AOSTA – Torino 26 e 27
Settembre 2008 - Giudici partecipanti n. 81.

CORSO REGIONE SICILIA – Palermo 1 e 2 Ottobre 2008.
Giudici partecipanti n. 68;

CORSO REGIONE VENETO – Verona 17 e 18 Ottobre 2008.
Giudici partecipanti n. 62;

CORSO REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE – Trento 21 e 22
Novembre 2008 - Giudici partecipanti n. 30

CORSO REGIONE SARDEGNA – Sassari 19 e 20 dicembre 2008 –

Giudici partecipanti n. 42.

Nell'anno 2008 sono state inoltre realizzate le seguenti iniziative promosse dai Presidenti di Commissione Tributaria Regionale ai sensi della Risoluzione n. 11 del 21 ottobre 2003 poi divenuta, a seguito di modifiche, risoluzione n. 6 del 26 settembre 2006:

- CORSO REGIONI PUGLIA E BASILICATA - Monopoli - Hotel Villaggio Club "Porto Giardino" - giorni 4, 5 e 6 dicembre 2008;
- CORSO REGIONE LAZIO e Regioni limitrofe - Cassino - Università degli Studi di Cassino- Facoltà di Giurisprudenza - giorni 10/10/08 – 24/10/08 – 7/11/08 – 28/11/08.

Il Consiglio di Presidenza, inoltre ha concesso il proprio patrocinio alle seguenti iniziative:

- seminario di aggiornamento in materia di "diritto sostanziale e processuale Tributario" - Torino, 6, 13, 20 e 27 marzo 2008, presso il Centro Congressi della Regione Piemonte su proposta del Presidente della C.T.R. del Piemonte di concerto con A.M.T. Sezioni Regionali della Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta.
- convegno/seminario dal titolo "Fiscalità statale e locale tra aspetti sostanziali e processuali di attualità" - quarta edizione.
Luogo e data di svolgimento: Lucca, 11 e 12 Aprile 2008.
Proposta dall'Avv. Osvaldo PAPA, Presidente dell'A.M.T. – Sezione Provinciale di Lucca di concerto (o in collaborazione) con l'A.M.T. – Sezione Provinciale di Lucca, il Consiglio provinciale dei Notai, degli Ordini provinciali dei dottori commercialisti/esperti contabili, Avvocati, Consulenti del lavoro, Architetti, Ingegneri e Geometri.
- Seminario di aggiornamento in materia di "diritto processuale sostanziale e processuale tributario".
Luogo e data di svolgimento: Milano, 28 Aprile 2008 - Aula Magna del Palazzo di Giustizia.
Proposta dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di concerto (o in collaborazione) con l'Associazione Magistrati Tributarî – Sezioni Regionali della Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria.
- Giornata di studio su "Finalità genesi ed evoluzione degli studi di settore: una metodologia improntata alla determinazione di una equa pretesa

fiscale in funzione di ausilio all'accertamento".

Luogo e data di svolgimento: Università di Verona - Facoltà di Giurisprudenza dal 28 novembre 2008.

Proposto da: Associazione Magistrati Tributari di Verona.

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli - IV edizione del Corso "La formazione del difensore tributario".

d) Quarta Commissione: Concorsi.

La Commissione IV - Concorsi, di cui nel 2008 hanno fatto parte sei Consiglieri, sovrintende al lavoro del corrispondente Ufficio Concorsi, composto complessivamente di sole n. 4 unità lavorative:

1 Direttore tributario (3^a area F4);

1 funzionario tributario (3^a area F3);

2 collaboratori tributari (3^a area F2).

Nel corso dell'anno 2008 sono stati completati gli adempimenti relativi ai concorsi pubblicati sulle Gazzette Ufficiali, 4^a serie speciale, n. 7/2005, 39/2005 e n. 78/2005, relativamente ai quali sono state predisposte e approvate dal Consiglio 30 delibere, afferenti rettifiche di nomina, giuramenti, controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate a corredo delle domande di partecipazione ai suddetti concorsi, effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono state approvate 10 delibere di argomenti vari, fra le quali una relativa alle modalità di applicazione del Regolamento approvato con D.M. 2.11.2007, n. 219, concernente il Regolamento per l'individuazione dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni. Detto regolamento si era reso indispensabile ai fini dell'indizione di nuovi concorsi, dopo la modifica dell'art. 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 545 del 1992, come sostituito dall'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Dopo la pubblicazione del suddetto Regolamento, sono stati approvati 5 bandi (uno nel 2007 e quattro nel 2008), per i posti resisi vacanti nelle Commissioni tributarie sin dal 2006.

Con il primo bando concorsuale di assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, redatto in conformità a detto Regolamento ed **approvato nella seduta consiliare del 18.12.2007, sono stati indetti 128 concorsi**, di cui:

- N. 5 concorsi per i posti vacanti di Presidente di Commissioni tributarie regionali,
- N. 24 concorsi per i posti vacanti di Presidente di Commissioni tributarie provinciali,
- N. 15 concorsi per n. 26 posti di Presidente di sezione,
- N. 35 concorsi per n. 54 posti di Vicepresidente di sezione,
- N. 50 concorsi per n. 98 posti di Giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali.

Il 12.2.2008 viene approvato il bando concorsuale di assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, dei componenti in servizio presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura di 1 posto di Vicepresidente di sezione e n. 5 posti di Giudice presso la Commissione tributaria di 1° Grado di Bolzano e di n. 4 posti di giudice presso la Commissione tributaria di 2° Grado di Bolzano.

Relativamente ai suddetti concorsi sono state protocollate ed acquisite su supporto informatico n. **798 domande**, per un totale di **2.361 scelte**. Eseguito un esame preliminare delle domande in ordine alla tempestività, al possesso dei requisiti, alle scelte fuori concorso, è stata completata la valutazione di tutte le domande con l'attribuzione del punteggio fisso previsto dalle tabelle "E" e "F". Nel corso della procedura istruttoria, si sono presentate molte problematiche afferenti la valutazione dei titoli dichiarati, poiché spesso sono state indicate professionalità o attività non ben tipizzate, o titoli incompleti o imprecisi, con conseguenze rilevanti sui punteggi attribuiti.

In relazione ad alcuni titoli dichiarati in modo non inequivocabile, sono sorte delle perplessità e, pertanto, sono stati eseguiti, in corso d'opera, ai sensi degli artt. 46 e 47, i controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il punteggio discrezionale è stato assegnato con l'applicazione dei criteri fissati dalle lettere A), B), e C) (per la valutazione rispettivamente della diligenza, della laboriosità e delle attitudini) dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2.11.2007, n. 219. In più sedute della Commissione Concorsi è stata esaminata la documentazione presentata dai concorrenti, con particolare riguardo alle relazioni redatte dai dirigenti degli Uffici di appartenenza e alle certificazioni statistico-comparative relative al lavoro svolto da ciascun candidato nel triennio

anteriore alla data di pubblicazione del posto messo a concorso, ed alle cinque sentenze scelte sulla base di criteri stabiliti nella citata delibera sulle modalità di applicazione del Regolamento.

I punteggi discrezionali sono stati attribuiti al primo dei candidati in ogni graduatoria ed ai successivi fino al candidato per il quale sussisteva un divario di punteggio tale che non avrebbe potuto essere colmato neppure con l'attribuzione del punteggio massimo di 15 punti. Ciò, anche al fine di addivenire alla pubblicazione delle graduatorie il più presto possibile, atteso anche il lungo tempo che si era dovuto attendere per la pubblicazione del bando.

Sono state redatte le graduatorie, in ordine di punteggio. Spesso, lo stesso candidato è risultato vincitore in più incarichi: in tal caso il medesimo è stato nominato nella sede prescelta secondo l'ordine di preferenza indicato sulla scheda.

Purtroppo, anche in questo concorso **sono subentrate revoche delle domande da parte dei candidati**, mentre erano in corso di approvazione le graduatorie, con la conseguenza che si è dovuto procedere più volte alla riformulazione incrociata di più graduatorie.

La Commissione ha predisposto complessivamente **n. 156 schemi di delibera di graduatoria e/o di nomina** dei vincitori che, previa approvazione del Consiglio, sono state inviate al Ministro dell'economia e delle finanze, al Dipartimento per le politiche fiscali, ai vincitori e, per la pubblicazione, alle Commissioni tributarie presso cui sono stati banditi i concorsi per i posti vacanti.

Nei casi in cui i vincitori erano magistrati togati in servizio (ordinari, amministrativi, contabili), prima di procedere alla nomina, è stato chiesto ai rispettivi Organi di autogoverno il prescritto certificato in ordine all'eventuale sussistenza di procedimenti disciplinari o paradisciplinari pendenti. In tali casi la nomina è stata differita alla data di arrivo del necessario nulla-osta.

Nel dettaglio, il 15 luglio 2008 sono state approvate le prime graduatorie relative a 28 concorsi per i posti vacanti di Presidente di Commissione (Lombardia, Molise, Toscana, Umbria, Veneto, Arezzo, Asti, Bergamo, Bologna, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Lecce, Novara, Palermo, Pisa, Roma, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Parma, Piacenza, Vercelli e Trieste).

In settembre, essendo pervenuti i necessari nulla-osta dal C.S.M. in ordine all'eventuale sussistenza di procedimenti disciplinari e/o paradisciplinari, sono state approvate le delibere di nomina dei vincitori dei concorsi per i posti vacanti di Presidente di Commissione di Arezzo, Bergamo, Cosenza, Lecce, Molise, Roma e Veneto, e sono state approvate le delibere di graduatoria e/o graduatoria e nomina per i posti di **Presidente di sezione** nelle Commissioni tributarie provinciali di Caserta, Catanzaro e Foggia.

Purtroppo, sono pervenute anche le prime rinunce agli incarichi di Presidente di Commissione per le sedi di Asti, Catanzaro, Piacenza, Teramo, Campobasso e Novara. Per la rinuncia a queste due ultime sedi, si sono dovute rettificare le graduatorie di quattro concorsi (Campobasso e Trieste, Novara e Vercelli): questa circostanza si

verificherà più volte, a causa dell'incrocio del grande numero di scelte effettuate dai concorrenti. Per i concorsi elaborati nel 2008 sono subentrate solo nello stesso anno n. 7 rinunce all'incarico, che hanno comportato 12 delibere di rettifica di graduatoria: da ciò si può desumere il tempo occorso per la rielaborazione delle graduatorie, e gli adempimenti successivi.

In ottobre sono state approvate le delibere di graduatoria e/o graduatoria e nomina per i posti di Vicepresidente di sezione nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Nella prima seduta di novembre sono state approvate le delibere di graduatoria e/o graduatoria e nomina per i posti di giudice nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

A questo punto, l'espletamento del concorso di cui al bando 18.12.2007 è in fase conclusiva, e sulla base di questa previsione, oltre che, naturalmente, delle sopraggiunte vacanze di posti di Presidente di Commissione, sono intanto stati predisposti ed approvati tre bandi:

- il 23 luglio 2008 per la copertura dei posti di Presidente delle Commissioni tributarie regionali di Friuli V.G. e Puglia, e delle Commissioni tributarie provinciali di Benevento, Grosseto, Imperia, Milano e Reggio Emilia;
- il 4.9.2008 per la copertura dei posti di Presidente delle Commissioni tributarie provinciali di Brindisi, Caserta, Isernia, Napoli e Verona;
- il 18.11.2008 per la copertura dei posti di Presidente delle Commissioni tributarie provinciali di Bari, Genova e Padova.

Per questi ultimi concorsi vengono fascicolate, acquisite su supporto informatico, elaborate ed esaminate n. 207 domande.

Il 18.11.2008 si prende atto del D.M. del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e in particolare, delle tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali. Pertanto, alcuni dei posti banditi il 18.12.2007 e che risultano eccedenti rispetto alle nuove piante organiche, sono revocati: sono per questo motivo cancellati n. 4 concorsi per posti di Presidente di sezione, 13 concorsi per posti di Vicepresidente di sezione, 27 concorsi per posti di giudici, e ridotto il numero di posti di altri concorsi che rimangono in vita.

Per questo motivo, ed a causa dell'incrocio del grande numero di scelte effettuate dai concorrenti, si verificano delle ricadute sulla posizione dei concorrenti nelle graduatorie che sono rimaste in vita: in queste, molti candidati che risultavano sì collocati ai primi posti, ma non considerati in quanto avevano vinto in scelte prioritarie, devono essere ora ricollocati come vincitori in queste.

Vengono, pertanto, annullate 476 scelte dei concorrenti, rielaborate le graduatorie superstiti, e rettificata la posizione in graduatoria e/o revocata la nomina di n. 53 vincitori.

Il 9 dicembre 2008, ad avvenuta conclusione delle rettifiche delle graduatorie dei concorsi di cui al bando del 2007, si predispone e si approva in Commissione il bando previsto dall'art. 11, comma 5 del d. lgs. 545/1992 (... ***“Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali*”**). Il bando, approvato da Consiglio il giorno 16.12.2008, verrà poi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2.1.2009.

Da ultimo, si fa presente che sono state acquisite al Registro della Commissione IV n. 1.300 trattazioni, fra le quali sono comprese 46 risposte a quesiti e n. 193 atti relativi all'attività di controllo, eseguita ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai vincitori a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi;

La Commissione Concorsi ha tenuto 29 sedute, con la partecipazione del personale dell'Ufficio, che ha redatto i relativi verbali, oltre che i rispettivi ordini del giorno.

Corre l'obbligo di evidenziare che, fra le mansioni dell'Ufficio Concorsi - composto dall'inadeguato numero di quattro sole unità - va annoverata anche una significativa attività di “pubbliche relazioni”, svolta sia per telefono sia con il ricevimento delle persone interessate ai concorsi a vario titolo: richieste di informazioni sulle modalità di partecipazione ai concorsi, accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, consultazione delle graduatorie, rilascio di copia di atti vari e, naturalmente, fascicolazione delle domande, timbratura di ogni pagina di queste, riunione della domanda alla certificazione – spesso ponderosa - relativa a diligenza, laboriosità e attitudine trasmessa dalle Commissioni tributarie nei 60 giorni successivi al termine assegnato.

e) Quinta Commissione: Incompatibilità.

La Commissione Incompatibilità, secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Consiglio, approvato con delibera del 1 aprile 2003 e pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2003, provvede all'accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del D. Lgs. 545/92.

L'Ufficio V, che coadiuva la Commissione provvede:

- alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate annualmente dai giudici tributari;
- alla individuazione dei giudici tributari che non hanno reso la dichiarazione e relativa segnalazione all'Ufficio Disciplinare per i provvedimenti di competenza;
- alla trasmissione all'ufficio Status di copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata da ciascun giudice per l'inserimento nel relativo fascicolo personale;
- segnalazione all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, dei nominativi dei giudici privi dei requisiti di cui all'art.7 del D.Lgs 545/92
- all'esame preliminare delle dichiarazioni ed alla relazione al Consigliere delegato all'istruttoria, secondo le sue competenze territoriali;
- alla predisposizione, in conformità di quanto deciso in sede di Commissione, dei provvedimenti ed alla loro remissione al visto del Consigliere relatore per il successivo esame e l'approvazione da parte del Consiglio;
- alla segnalazione all'Ufficio Status dell'avvenuto accertamento di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1°, lett. b) del D.Lgs 545/92 per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di sospensione di cui al comma 4° del suddetto articolo;
- alla istruttoria della proposta di presa d'atto del Decreto di decadenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- alla comunicazione all'Ufficio Status delle delibere di apertura del procedimento di decadenza e delle delibere di decadenza per l'aggiornamento del fascicolo personale del giudice;
- alla comunicazione all'Ufficio Concorsi delle delibere di decadenza ai fini della ricognizione dei posti vacanti;
- alla tenuta del registro dei provvedimenti adottati (richiesta notizie, apertura dei procedimenti) con annotazione delle memorie pervenute e dei provvedimenti di decadenza o di archiviazione adottati;
- alla tenuta del registro delle convocazioni;

La Commissione nel corso del 2008 ha proseguito la propria attività sulla scia dell'impegno intrapreso nell'anno 2007.

Come già per le precedenti annualità, ha predisposto, la risoluzione n.1/2008 del 1.4.2008) concernente: "Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'anno 2008" e l'allegato modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto forma di

questionario, inviato a tutte le Commissioni Tributarie per la successiva obbligatoria compilazione da parte di ciascun giudice (obbligo sanzionato disciplinarmente).

Il modello è stato redatto in maniera tale da far emergere tutte le eventuali situazioni di incompatibilità previste dall'art.8 del D.Lgs 545/92 a seconda che si riferiscano a situazioni personali proprie del giudice, del coniuge, ovvero del parente fino al secondo grado o dell'affine di primo grado.

Nel corso dell'anno 2008, la Commissione ha proceduto all'acquisizione ed al controllo di 4524 dichiarazioni sostitutive di atto notorio, oltre che degli esposti di privati e di segnalazioni delle Commissioni Tributarie e/o delle Agenzie Fiscali, tutte relative a presunte situazioni di incompatibilità.

Le risposte pervenute, ove incomplete, hanno determinato l'attivazione dei poteri ispettivi di questo Consiglio, con richieste all'interessato prima dell'inizio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità.

Nei casi in cui gli elementi forniti dal giudice sono risultati insufficienti o dubbi, sono state avanzate richieste informative alle Commissioni Tributarie di appartenenza, alla Pubblica Amministrazione (Agenzie Fiscali, Regioni, Comuni, Province, Consorzi etc.), e alla Guardia di Finanza.

A fronte di evidenti situazioni di incompatibilità, laddove emerse dalle dichiarazioni rese in questionario, ovvero evidenziate dalle informazioni acquisite, è stato tempestivamente instaurato il relativo procedimento, con la concessione all'interessato di un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie difensive, e, fermo il suo diritto di richiedere l'audizione personale e della facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli Albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti, ovvero tra i giudici tributari.

Per tali fattispecie sono stati adottati n. 320 provvedimenti, distinti come di seguito riportato:

DELIBERE DI RICHIESTA CHIARIMENTI ALL'INTERESSATO

Totale n. 53
delle quali:

n. 21 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

n. 24 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

n. 7 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m ed i) del D.Lgs 545/92

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. b) del D.Lgs 545/92.

DELIBERE DI RICHIESTA NOTIZIE ALLE COMMISSIONI, G.F E/O AD ALTRI SOGGETTI DELLA P.A

Totale n. 20

delle quali:

n. 8 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

n. 7 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. b) del D.Lgs 545/92

n. 3 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI APERTURA PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Totale n. 19

delle quali:

n. 14 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342.

n. 4 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

n. 1 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI CONVOCAZIONE

Totale n. 10

delle quali:

n. 8 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI DECADENZA

Totale n. 5

delle quali:

n. 4 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342.

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL D.M. DI DECADENZA

Totale n. 4

delle quali:

n. 3 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n.449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTI DI DECADENZA

Totale n. 13

delle quali:

n. 6 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.

n. 6 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. b) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE ATTI

Totale n. 83

delle quali:

n. 26 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art.84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.

n. 43 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett m) del D.Lgs 545/92

n. 11 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett m) ed i) del D.Lgs 545/92

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett b) del D.Lgs 545/92

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett h) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE

Totale n. 87

delle quali:

n. 22 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art.84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.

n. 46 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett.m)) del D.Lgs 545/92

n. 18 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett. i) ed m) del D.Lgs 545/92

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art 8, comma1° lett h) del D.Lgs 545/92

LETTERE DI RICHIESTA NOTIZIE

Totale n. 27

delle quali:

n. 20 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett. i) del D.Lgs 545/92

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett m) del D.Lgs 545/92

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett b) del D.Lgs 545/92

n. 3 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

COMUNICAZIONI

Totale n. 383

RISOLUZIONE N. 1

I dati illustrati evidenziano l'impegno che la Commissione V Incompatibilità ha profuso nel corso dell'anno 2008 nell'attività cognitiva e investigativa propedeutica all'avvio di procedimenti per l'accertamento di cause di incompatibilità, a tutela dell'immagine ed a garanzia della terzietà dei giudici tributari.

La Commissione ha tenuto n. 32 sedute i cui verbali al pari dei relativi ordini del giorno sono stati redatti dal personale dell'Ufficio.

Si rappresenta, altresì, che fra le mansioni svolte dall'ufficio Incompatibilità, significativa è stata l'attività di raccordo con le Commissioni tributarie.

f) Sesta Commissione: Attività Disciplinare.

L'Ufficio VI, supporto all'attività della corrispondente Commissione, nell'ambito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, esplica la propria attività come disposto dal Regolamento del Consiglio medesimo, approvato con Delibera del 1° aprile 2003 e pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2003, con la predisposizione dei provvedimenti disciplinari, ex art.16 del D.Lgs.vo 545/92 e di decadenza di cui all'art.12 lettere a), c), d) ed e) stessa normativa, con esclusione di quelli previsti dall'art. 12 lettera b);

in particolare predispone le proposte di apertura del procedimento secondo le indicazioni del Consigliere, cui compete la responsabilità e direzione dell'Ufficio, predispone le proposte di delibera di contestazione degli addebiti disciplinari nonché, il decreto di fissazione della discussione nei relativi procedimenti disciplinari;

forma l'originale del testo delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa dalle funzioni, redatti ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento per il procedimento disciplinare, approvato con Delibera 15 giugno 1999 e pubblicato sulla G.U. n.152 del 1° luglio 1999.

La Commissione ha inoltre il compito di vigilare sul funzionamento delle Commissioni Tributarie e di predisporre ispezioni.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza dei giudici tributari, predispone dapprima le delibere di apertura del procedimento e successivamente le delibere di contestazione e di convocazione dei giudici interessati.

Predispone infine le delibere di decadenza e formula la proposta di presa d'atto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'Ufficio tiene il registro degli esposti dei giudici tributari, pubbliche autorità ed altri soggetti pubblici e privati, quello delle iniziative disciplinari, il registro relativo alle convocazioni, agli esposti e notizie relative alle ipotesi di decadenza.

DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

SITUAZIONE ANNO 2008

SEGNALAZIONE AI TITOLARI DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Totale n. 20

dei quali:

- n. 3 per procedimento penale;
- n. 6 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- n. 3 per omesso o tardivo deposito di decisioni;
- n. 8 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico.

PROCEDIMENTI AVVIATI

Totale n. 27

dei quali :

- n. 2 per procedimento penale;
- n. 19 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 2 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 4 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva.

DELIBERE DI TRASMISSIONE ATTI AL PRESIDENTE DEL C.P.G.T.

Totale n. 41

delle quali :

- n. 5 per procedimento penale;
- n. 21 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 14 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 1 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva.

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL C.P.G.T. DI FISSAZIONE UDIENZA:

Totale n. 41

dei quali :

- n. 5 per procedimento penale;
- n. 21 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 14 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 1 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva

RELAZIONI PER UDIENZE DI DISCUSSIONE:

Totale n. 41

PROCEDIMENTI DEFINITI

Totale n. 16

dei quali definiti con:

DECISIONI DISCIPLINARI : n. 12

- n. 8 assoluzioni (n. 1 per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio; n. 7 per tardivo deposito sentenze); n. 2 ammonimenti (per tardivo deposito sentenze); n. 2 sospensioni dalle funzioni (per tardivo deposito sentenze);

PROCEDIMENTI ESTINTI ex art.21 del Regolamento per il procedimento disciplinare:

Totale n. 4

CONTENZIOSO SU DECISIONI DISCIPLINARI:

Totale n. 1

ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:

Totale n. 5

PROCEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI di cui all'art.14, 1° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare:

Totale n. 1

PROCEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI di cui all'art.13 del Regolamento per il procedimento disciplinare:

Totale n. 1

ARCHIVIAZIONE ESONERO TEMPORANEO DEL GIUDICE TRIBUTARIO DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI di cui all'art.11 bis del Regolamento per il procedimento disciplinare:

Totale n. 1

REVOCA DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DI CUI AGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento per il procedimento disciplinare:

Totale n. 4

ESPOSTI PERVENUTI:

Totale n. 3

ESPOSTI ARCHIVIATI:

Totale n. 5

SITUAZIONE RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI DECADENZA EX ART.12 DEL D.LGS.545/92

ATTIVITA' ANNO 2008

DELIBERE DI APERTURA PROCEDIMENTO DI DECADENZA:

Totale n. 32

delle quali:

n. 1 ex art.12, comma 1, lett.a) per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.c), D.Lgs.545/92;

n. 7 per omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, lett.e), D.Lgs.545/92;

n. 1 ex art.12, lett.d), D.Lgs.545/92;

n. 23 ex art.12, comma 1, lett.a) D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.f), stessa normativa.

CONVOCAZIONI

Totale n. 4

delle quali:

n. 3 per omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, lett.e), D.Lgs.545/92;

n. 1 ex art.12, comma 1, lett.a) D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.f), stessa normativa.

DELIBERE DI DECADENZA

Totale n. 10

delle quali:

n. 2 ex art.12, comma 1, lett.a), D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett. c), stessa normativa;

n. 1 ex art.12, comma 1, lett.a), D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.e), stessa normativa;

n. 3 ex art.12, comma 1, lett.a), D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.f), stessa normativa;

n. 1 ex art.12, lett.d), D.Lgs.545/92;

n. 3 per omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, lett.e), D.Lgs.545/92.

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTI DI DECADENZA

Totale n. 4

delle quali:

n. 3 ex all'art.12, comma 1, lett.e) D.Lgs.545/92, per omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;

n. 1 ex art.12, comma 1, lett.a) D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.f), stessa normativa;

DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL DECRETO MINISTERIALE DI DECADENZA

Totale n. 2

delle quali:

n. 1 ex art.12, comma 1, lett.a), D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett. c), stessa normativa;

n. 1 per omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, lett.e), D.Lgs.545/92.

DELIBERE ARCHIVIAZIONE RELATIVE AI RICORSI PER EQUA RIPARAZIONE EX LEGE N. 89/2001:

Totale n. 7

g) Settima Commissione: Contenzioso.

La Commissione Contenzioso sovrintende e coordina l'attività del corrispondente Ufficio VII - Contenzioso controllando che vengano adempiuti i compiti previsti dall'art.6, c.1, lett. H) del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del CDP" approvato il 19.3.2002.

L' Ufficio provvede ad annotare in ordine cronologico nel Registro di Commissione, secondo quanto previsto dal citato Regolamento, le pratiche pervenute alla Commissione. Dette pratiche vengono poi assegnate dal Presidente della Commissione al Consigliere Relatore: l'Ufficio ha il compito di collaborare alla redazione delle relative proposte di delibera.

La Commissione Contenzioso esamina i ricorsi giurisdizionali, dando direttive per la predisposizione delle relazioni per l'Avvocatura dello Stato, contenenti osservazioni necessarie alla costituzione ed alla resistenza in giudizio del Consiglio.

Opera, altresì, per assicurare l'esigenza di avere costanti rapporti con l'Avvocatura, i TT.AA.RR. ed il Consiglio di Stato, al fine di conoscere tempestivamente lo stato degli atti.

Anche nel caso di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, vengono predisposte le relazioni per il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Allo stesso modo, quando la Commissione ritiene che ne ricorrano i presupposti, vengono predisposti i provvedimenti di autotutela.

Gli schemi di delibera e di provvedimenti, predisposti dall'Ufficio, vengono sottoposti all'esame e all'approvazione della Commissione nel corso di periodiche riunioni.

Nel 2008 la Commissione ha tenuto 25 sedute con la partecipazione del personale dell'Ufficio: di dette riunioni l'Ufficio, su disposizione del Presidente, cura la redazione dell'ordine del giorno nonché del verbale.

Nel corso dell'anno 2008 la Commissione ha approvato e quindi ha sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio, i provvedimenti di seguito elencati.

RICORSI TAR:

Rapporti Avvocatura: n. 8

Prese d' atto: n. 24

APPELLI AL CONSIGLIO DI STATO:

Rapporti Avvocatura: n. 6

Prese d' atto : n. 10

**APPELLI AL TRIB. BARI C/SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE
RELATIVE ALLA RICHIESTA DI INDENNITA' GIUDIZIARIA:**

Rapporti D.P.F.: n. 0

Prese d'atto: n. 15

RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO:

Rapporti D.P.F.: n. 1

Prese d'atto : n. 4

DELIBERE VARIE: n. 8

SEDUTE DELLA COMMISSIONE : n. 25

h) Ottava Commissione: Contabilità ed Amministrazione.

L' Ufficio VIII, si occupa dell'esame di ogni problematica riguardante il funzionamento delle Commissioni tributarie, sia per ciò che concerne l'organizzazione logistica degli Uffici, sia per quanto riguarda il trattamento economico, nonché la gestione delle istanze di congedo e/o aspettativa dei giudici tributari.

Al riguardo, anche per l'anno 2008, particolare impegno ha richiesto il trattamento dei profili amministrativi correlati all'esercizio della funzione giurisdizionale per quelle Commissioni tributarie che, nel corso dell'anno, hanno lamentato un aggravamento delle condizioni di funzionamento a causa della nota carenza di personale, unitamente a quella relativa a deficienze strutturali di sede o di inadeguato adeguamento dei locali.

Parimenti, è stata assicurata una efficiente e corretta gestione dello status relativo al trattamento economico dei giudici tributari svolgendo, altresì, un'attività di consistente rilievo per l'esame di istanze legate a fatti fisiologici (congedi, assenze etc.) ma, soprattutto, per la risoluzione di quesiti in ordine alla normativa applicabile sul predetto trattamento, a seguito di vicende patologiche legate allo status di giudice tributario (disciplina, sospensioni, etc.)

Tutto ciò, volto al miglioramento ed all'ottimizzazione dello svolgimento della attività giurisdizionale.

L' Ufficio VIII si compone di n. 5 unità, di cui :

AREA TERZA - n. 2 con compiti di coordinamento ed attività istruttoria ;

AREA SECONDA – n. 3 con compiti di collaborazione, tenuta archivi e gestione corrispondenza.

Si rappresenta che l'Ufficio VIII, nel corso dell'anno 2008, operativamente, ha proceduto alla trattazione e definizione di complessive n. 988 pratiche per la formulazione di delibere consiliari e/o risoluzioni in materia di propria competenza, nonché per evasione di corrispondenza varia e per liquidazioni di parcelle onorari richieste dall'Avvocatura dello Stato, a seguito di attività difensiva svolta dalla stessa per la rappresentanza in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria .

Ufficio Ragioneria

Il Servizio di Ragioneria si occupa della “gestione contabile dei fondi assegnati al Consiglio secondo gli adempimenti di cui all’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Segreteria del C.P.G.T.” e costituisce una unità tecnico-organizzativa altamente specialistica.

Nell’ambito della autonomia contabile del Consiglio, il predetto servizio provvede, pertanto, a gestire e coordinare ogni atto propedeutico alla spesa occorrente all’acquisizione dei servizi e beni necessari all’espletamento dell’attività di istituto, sovrintendendo, inoltre, alla liquidazione dei compensi spettanti ai Consiglieri ed al personale, nonché, ad ogni rapporto con il Collegio dei Revisori Contabili, ai fini del previsto controllo di legittimità, il cui esito non ha dato luogo ad alcuna osservazione in ordine alla tenuta delle scritture contabili ed alla regolarità della attività amministrativa.

Provvede, altresì, a vigilare sulla regolarità contabile dell’Economo cassiere e sulla corretta applicazione del Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Anche per l’anno 2008, è stato assicurato al bilancio di esercizio il necessario equilibrio finanziario, mediante una costante attività di analisi giuridico-contabile e di valutazione economica di ogni fatto gestionale. Tale risultato è da considerarsi di notevole pregio, se si considera la grave fase congiunturale che impone limitazioni necessarie alla spesa pubblica, per consentire la ripresa economica e lo sviluppo produttivo del Paese.

In tale attività, particolare impegno è stato profuso nell’assicurare la perfetta osservanza agli obblighi normativi previsti dalla legge finanziaria 2008, con l’adozione delle variazioni di bilancio necessarie ai fini della attuazione di ogni previsione normativa in ordine alla riduzione di specifici costi di gestione ed alla legittima corresponsione delle competenze dovute, secondo il dettato legislativo, in modo da realizzare l’assestamento più corretto, anche in considerazione della redazione del bilancio di previsione per l’anno 2009.

In tal modo, ed in conformità alle direttive del Consiglio, il Servizio ha praticato un costante monitoraggio al fine di realizzare utili economie, in modo da assicurare una adeguata ed efficiente erogazione dei servizi, destinando le stesse ad un incremento delle attività di istituto, nonché al miglioramento della organizzazione di apparato, attraverso l’acquisizione di opere e beni strumentali utili ad una maggiore funzionalità degli uffici amministrativi.

E' stato, pertanto, reso possibile, tra l'altro, la istituzione della Commissione Pari Opportunità in Magistratura Tributaria, provvista di una propria dotazione finanziaria nel bilancio consiliare, senza ulteriori costi aggiunti nell'ambito delle risorse disponibili ed, attraverso la preventiva consultazione al Mercato elettronico ed al raffronto delle convenzioni Consip, si è provveduto ad un efficiente espletamento dell'attività contrattualistica, sia sotto il profilo della legittimità formale che di quello sostanziale della correttezza contabile e convenienza economica.

Il Servizio di Ragioneria si compone di n.11 unità di cui:

AREA TERZA – n.7 con compiti di coordinamento e programmazione bilancio, redazione atti deliberativi ed ordinativi di spesa, servizio economato e consultazione Consip – Mercato elettronico P.A. ;

AREA SECONDA – n.3 con compiti collaborativi, di tenuta archivi e gestione corrispondenza;

AREA PRIMA – n.1 con compiti ausiliari

Operativamente, l'Ufficio IX ha proceduto alla redazione di n. 467 atti autorizzatori (delibere/autorizzazioni) che hanno portato alla compilazione di n.2846 ordinativi di pagamento di cui n. 1802 per corrisposizioni di trattamenti economici di attività del personale relativi a compensi accessori con relativi oneri fiscali, n. 152 per indennità di missione/trasferta e spese di viaggio, n. 886 per acquisto di beni e servizi e n. 6 per spese generali e di rappresentanza.

Capitolo II

La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si articola, com'è noto, in *Segreteria Amministrativa*, *Segreteria Tecnica* e *Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione dell'Attività Informatica*.

In proposito si evidenzia che, relativamente all'obiettivo operativo "Funzionamento Segreteria", l'Ufficio di Segreteria del Consiglio, nell'assolvere a compiti strumentali e di assistenza al Consiglio stesso, svolge le proprie attività in modo tale da assicurare la tempestività degli adempimenti, la trasparenza dei procedimenti, il miglioramento dei servizi e la certezza delle informazioni, utilizzando anche tecnologie informatiche.

In particolare, la Segreteria Amministrativa - che si compone di 4 elementi di cui due di Area C2 che attendono alle questioni di maggior rilevanza (decreti, corrispondenza con il DPF, relazioni sindacali e relazioni di particolare importanza in stretta collaborazione con il Segretario Generale) e due unità di Area B che espletano attività relativa alla gestione del Personale (rilevazione delle presenze, visite fiscali e corrispondenza interna tra il Servizio di Ragioneria ed il Segretario Generale per i molteplici adempimenti di relativa competenza) - ha utilizzato, nel corso dell'anno di riferimento, complessivamente n. 444 protocolli e l'attività effettivamente espletata nell'anno 2008, si è concretizzata nella predisposizione di provvedimenti e comunicazioni relativi alla elaborazione e gestione di:

- 1) assenze del Personale (art. 21), richieste visite fiscali;
- 2) cause di servizio;
- 3) programmazione operativa
- 4) relazione al conto annuale
- 5) relazioni sindacali
- 6) seminari per l'aggiornamento e la formazione specialistica del Personale
- 7) part time, pagamento fatture e comunicazioni varie, ecc.

A tali attività, occorre aggiungere:

- la gestione dell'Archivio che, nel periodo in esame, ha curato, a seguito delle vicende personali dei giudici tributari, la movimentazione ed eliminazione di circa 2000 fascicoli ed ha utilizzato un quantitativo di protocolli pari a n. 19.425. A questa attività va aggiunta la trasmissione e la ricezione di fax e la gestione della corrispondenza sia in arrivo che in partenza;
- la gestione del servizio di portineria e quello di anticamera, cui attendono un dipendente di Area B2 (ove non impegnato nei compiti precipui di elettricista), uno di Area B1 e due dipendenti di Area A1 (supportati, non di rado, anche dagli autisti quando non impegnati nella conduzione delle auto di servizio);
- la gestione del servizio automobilistico;

- la gestione del servizio centralino.

Nell'ambito dello stesso obiettivo operativo, la Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione dell'Attività Informatica, con un totale di ore lavorate pari a n. 5.056/3, ha assolto ai propri compiti così come disciplinati con deliberazione del 19/11/02, curando la gestione del sito web e degli accessi internet nonché della posta elettronica del Consiglio e delle caselle nominali degli impiegati. Il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, si è concretizzato, tra l'altro, nella gestione dinamica delle delibere consiliari che, nell'anno di riferimento, ha portato ad informatizzare un numero elevato di delibere. Contestualmente, la Segreteria Informatica ha proseguito, nel corso dell'anno 2008, ad interfacciarsi con gli Uffici del Dipartimento delle Finanze e con SOGEI, al fine di verificare la funzionalità della procedura in dotazione alle Commissioni Tributarie, ed ha continuato ad attendere allo svolgimento delle attività conseguenti all'accordo sottoscritto con il CED della Corte Suprema della Cassazione, inerente l'abilitazione alla procedura web denominata "Italgjureweb".

Va evidenziata, poi, la partecipazione dell'ufficio di Segreteria Informatica alla attività del Dipartimento attinente l'elaborazione di una nuova procedura per l'avvio del protocollo informatico rientrante negli obiettivi del DPR 28/11/2000, n. 445 e delle disposizioni seguite con direttiva 27/11/2003 del Ministero per l'innovazione e la tecnologia. Il protocollo informatico, infatti, comporterà il cambiamento dalla gestione cartacea alla gestione informatica dei documenti pervenuti e trattati dagli Uffici. Inoltre, occorre ricordare che nell'anno 2008 la Segreteria Informatica ha curato l'acquisizione e lo smaltimento arretrato delle delibere consiliari relative al decennio 1996/2005; attività che ha coinvolto (ed è a tutt'oggi in corso) tutti gli Uffici della Segreteria del Consiglio e che ha comportato, finora, una lavorazione di atti per un numero complessivo di 23.802 delibere informatizzate.

Infine, per rendere una relazione analitica delle attività svolte, occorre considerare anche l'attività di raccolta dei dati utili alla gestione dei compensi ai Giudici Tributarie ed alle necessità di rilevazione statistica del Consiglio e la gestione e verifica delle procedure informatiche messe a disposizione del suddetto organo di autogoverno.

Relativamente all'obiettivo operativo "Supporto all'attività del Consiglio", il Segretario Generale, nella sua veste di coordinatore degli Uffici II e III, nonché degli Uffici V e VI, segnala, in particolare, l'Ufficio II che ha pienamente svolto l'ordinaria attività istituzionale inerente lo studio e la segnalazione di iniziative legislative in materia ordinamentale dei giudici tributari e sostanziale del processo tributario, provvedendo alla stesura di diverse Risoluzioni e curando, inoltre, la predisposizione di delibere consiliari inerenti la suddetta materia. Ha esaminato e approntato dettagliate risposte a diverse interrogazioni parlamentari; ha espresso pareri ad altri Uffici dell'Amministrazione rispetto alle varie ipotesi previste dall'art. 24 del D.Lgs. 545/92; ha continuato a curare la gestione e tenuta della Biblioteca, la pubblicazione dei Quaderni e Notiziari nonché a redigere la Rassegna Stampa. Corre l'obbligo di segnalare, poi, che nel corso dell'anno di riferimento è proseguita l'attività del *team*

di lavoro per il rilascio e la gestione delle Tessere attestanti lo status di componente delle Commissioni Tributarie, attività coordinata direttamente dal Segretario Generale.

Relativamente, poi, all'attività istituzionale dell'Ufficio III, che si concretizza, prevalentemente, nella cura delle attività formative dei Giudici Tributarî, si segnala che sono stati raggiunti risultati ampiamente apprezzabili nella gestione della formazione e aggiornamento professionale dei GG.TT..

Rientrano, nell'obiettivo in esame, anche le attività svolte dagli Uffici V e VI per i quali i risultati raggiunti nell'arco temporale di riferimento, possono considerarsi più che soddisfacenti. L'Ufficio V, in particolare, che ha competenza in materia di procedimenti di decadenza dei giudici tributarî in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 545/92, ha provveduto alla predisposizione e successiva approvazione da parte del Plenum di un numero considerevole di delibere inerenti richieste di informazioni al Ministero e richieste di chiarimenti all'interessato, delibere di apertura di procedimento di decadenza di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 545/92, delibere di convocazioni, delibere di decadenza e di archiviazione del procedimento di decadenza. Ad integrazione di questa attività, l'Ufficio V ha, inoltre, predisposto, come per le precedenti annualità, un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inviato a tutte le Commissioni Tributarie per la successiva, obbligatoria compilazione, da parte di ciascun giudice.

L'Ufficio VI, la cui competenza in materia disciplinare, ex artt. 12, (con esclusione della lett. b) e 16 del D.Lgs. 545/92, è stata regolamentata con delibera consiliare del 1° aprile 2003, ha provveduto alla predisposizione di numerose delibere di contestazione addebiti disciplinari, delibere di sospensione dalle funzioni e di apertura del procedimento di decadenza; ha esaminato esposti ed effettuato, nell'ambito della propria competenza a vigilare sul corretto funzionamento delle CC.TT., una indagine ispettiva.

Si evidenzia, infine, la particolare attività di verbalizzazione e conservazione degli atti che, nell'ambito dell'obiettivo operativo in riferimento, svolge la Segreteria Tecnica quale supporto speciale all'attività del Consiglio nella sua attività deliberante nonché al Comitato di Presidenza, con particolare riguardo ai compiti previsti dal proprio Regolamento di contabilità. Tale Segreteria, nel coadiuvare direttamente il Presidente nella attività istituzionale propria, si avvale, attualmente, della collaborazione di 3 elementi che, nell'anno 2008, hanno provveduto alla elaborazione di n. 84 verbali concernenti sia le sedute del Consiglio, sia quelle del Comitato, a fronte di altrettanti o.d.g. del Consiglio e del Comitato. La stessa Segreteria Tecnica, ha supportato il Consiglio nella predisposizione della Relazione annuale al Parlamento e nella elaborazione delle audizioni dei convocati, nel controllo delle delibere consiliari allegate ai verbali, predisponendo un numero considerevole di comunicazioni.

Nell'ambito di tale obiettivo, rientra pure l'attività degli Uffici I, IV e VII (il cui coordinamento è stato ufficialmente affidato, *ad interim*, alle competenze del Segretario Generale, con decreto direttoriale del febbraio 2007, prot. n. 6446 e successivamente reiterato).

PARTE SECONDA

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

a) L'attività giurisdizionale delle Commissioni

Si riportano di seguito i principali dati statistici rappresentativi dell'attività giurisdizionale svolta dalle Commissioni Tributarie; gli stessi sono aggregati per grado di giudizio e per tipologia di attività svolta o dato esaminato.

Per quanto riguarda i contenuti, i “*Prospetti riepilogativi*” riportano al loro interno l'andamento del flusso del contenzioso gestito dai vari collegi giudicanti, mentre i prospetti riferiti alla “*Percentuale di soccombenza della Pubblica Amministrazione*” offrono un quadro di tale casistica, avendo cura di distinguere la soccombenza totale da quella parziale e di individuare, per macro aree, le diverse tipologie di amministrazioni coinvolte.

Prospetto riepilogativo per il grado Regionale - anno 2008

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 01.01.08	Numero ricorsi acquisiti nel periodo	Numero ricorsi con pronuncia definitivi depositati nel periodo	Numero ricorsi pendenti al 31.12.08	Numero sezioni attive al 31.12.08	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo	Sospensi ve di atti impugnati richieste	Sospensi ve di atti impugnati concesse
C.T.R. Abruzzo	1.638	1.769	1.532	1.859	8	11.38	49	0
C.T.R. Basilicata	1.164	958	622	1.498	3	9.80	44	0
C.T.II Bolzano	167	179	133	208	3	4.66	3	0
C.T.R. Calabria	11.168	3.055	2.299	11.892	9	12.40	75	0
C.T.R. Campania	8.807	9.772	9.319	9.300	35	9.16	23	0
C.T.R. Emilia Romagna	3.764	3.643	2.775	4.548	23	10.60	76	1
C.T.R. Friuli-Venezia Giulia	2.320	729	980	2.033	10	6.74	26	2
C.T.R. Lazio	7.236	8.414	6.982	8.714	26	14.94	10	0
C.T.R. Liguria	2.947	2.204	1.790	3.335	11	9.02	132	4
C.T.R. Lombardia	7.735	8.341	7.001	8.908	44	7.28	170	14
C.T.R. Marche	2.717	1.372	1.291	2.724	6	7.12	76	0
C.T.R. Molise	1.105	560	455	1.219	4	4.86	44	0
C.T.R. Piemonte	2.056	2.114	1.663	2.412	23	3.96	27	6
C.T.R. Puglia	11.840	3.421	4.333	10.907	22	9.20	122	4
C.T.R. Sardegna	2.139	1.110	739	2.503	6	7.32	104	26
C.T.R. Sicilia	12.371	5.908	4.848	13.309	19	11.24	643	60
C.T.R. Toscana	3.780	3.133	2.799	4.061	23	7.50	51	3
C.T.II Trento	105	182	152	142	2	3.12	10	1
C.T.R. Umbria	797	752	670	888	5	6.38	47	5

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 01.01.08	Numero ricorsi acquisiti nel periodo	Numero ricorsi con pronuncia menti definitivi depositati nel periodo	Numero ricorsi pendenti al 31.12.08	Numero sezioni attive al 31.12.08	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo	Sospensi ve di atti impugnati richieste	Sospensi ve di atti impugnati concesse
C.T.R. Valle d'Aosta	108	77	128	58	2	8.36	1	0
C.T.R. Veneto	2.080	2.154	1.709	2.502	26	6.46	43	3
Totale GRADO REGIONALE	86.044	59.84 7	52.220	93.02 0	310		1.776	129

Prospetto riepilogativo per il grado Provinciale - anno 2008

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 01.01.08	Numero ricorsi acquisiti nel periodo	Numero ricorsi con pronuncia ment definitivi depositati nel periodo	Numero ricorsi pendenti al 31.12.08	Numero sezioni attive al 31.12.08	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo	Sospensi ve di atti impugnati richieste	Sospensiv e di atti impugnati concesse
Abruzzo								
C.T.P. Chieti	1.370	1.379	1.606	1.255	5	11.00	880	589
C.T.P. L'Aquila	1.068	1.271	1.662	824	5	14.78	532	119
C.T.P. Pescara	668	1.176	912	926	3	11.40	528	355
C.T.P. Teramo	713	726	749	679	3	5.92	298	58
Basilicata								
C.T.P. Matera	1.632	880	853	1.656	3	9.18	543	276
C.T.P. Potenza	856	1.519	1.211	1.167	5	14.28	835	102
Prov. aut. Bolzano								
C.T.I Bolzano	996	359	817	561	3	10.96	119	39
Calabria								
C.T.P. Catanzaro	5.797	3.317	2.174	7.089	3	13.40	2.063	302
C.T.P. Cosenza	66.138	18.989	16.099	68.374	13	29.86	3.258	316
C.T.P. Crotone	1.797	611	370	2.011	2	4.94	414	77
C.T.P. Reggio Calabria	12.547	5.180	5.693	11.969	8	22.96	3.672	1.989
C.T.P. Vibo Valentia	1.008	1.062	1.207	883	2	15.70	470	72
Campania								
C.T.P. Avellino	2.351	2.539	2.825	2.021	6	12.30	1.543	827
C.T.P. Benevento	1.823	1.673	1.959	1.505	6	13.36	837	496
C.T.P. Caserta	6.081	16.021	8.810	13.201	13	18.34	10.604	2.077

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 01.01.08	Numero ricorsi acquisiti nel periodo	Numero ricorsi con pronuncia menti definitivi depositati nel periodo	Numero ricorsi pendenti al 31.12.08	Numero sezioni attive al 31.12.08	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo	Sospensi ve di atti impugnati richieste	Sospensiv e di atti impugnati concesse
C.T.P. Napoli	47.531	28.79 2	23.637	52.873	38	21.74	18.918	608
C.T.P. Salerno	6.797	5.338	8.309	4.055	13	26.40	2.616	914
Emilia Romagna								
C.T.P. Bologna	4.524	2.218	3.810	3.033	13	9.84	889	394
C.T.P. Ferrara	913	952	884	976	5	8.96	276	128
C.T.P. Forlì	458	677	825	332	5	7.70	262	78
C.T.P. Modena	1.228	1.116	1.372	960	5	10.36	300	32
C.T.P. Parma	1.785	1.036	748	2.094	7	6.08	346	138
C.T.P. Piacenza	528	623	582	588	4	10.02	311	144
C.T.P. Ravenna	940	845	956	796	5	7.62	329	257
C.T.P. Reggio Emilia	1.762	1.104	1.543	1.314	4	13.40	260	122
C.T.P. Rimini	1.573	741	943	1.327	3	12.64	353	170
Friuli Venezia Giulia								
C.T.P. Gorizia	856	391	584	646	2	9.86	117	35
C.T.P. Pordenone	203	501	419	279	4	5.38	119	29
C.T.P. Trieste	1.352	604	589	1.368	4	11.12	186	96
C.T.P. Udine	1.744	1.947	1.260	2.458	5	12.24	476	49
Lazio								
C.T.P. Frosinone	1.684	4.383	3.150	2.967	7	14.58	2.491	117
C.T.P. Latina	2.400	3.259	2.837	2.822	7	12.28	1.251	464
C.T.P. Rieti	1.006	1.054	792	1.271	3	7.70	587	243

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 01.01.08	Numero ricorsi acquisiti nel periodo	Numero ricorsi con pronuncia definitivi depositati nel periodo	Numero ricorsi pendenti al 31.12.08	Numero sezioni attive al 31.12.08	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo	Sospensi ve di atti impugnati richieste	Sospensiv e di atti impugnati concesse
C.T.P. Roma	77.421	30.701	35.152	74.136	58	17.04	13.570	173
C.T.P. Viterbo	2.024	1.568	1.228	2.385	4	14.32	868	240
Liguria								
C.T.P. Genova	3.538	3.248	3.370	3.502	9	9.98	997	328
C.T.P. Imperia	1.341	849	928	1.277	4	8.56	256	75
C.T.P. La Spezia	1.792	1.287	1.321	1.760	6	10.58	588	370
C.T.P. Savona	2.059	1.132	2.010	1.269	7	8.64	268	90
Lombardia								
C.T.P. Bergamo	1.541	1.921	1.973	1.577	11	11.06	686	213
C.T.P. Brescia	1.327	2.219	2.217	1.370	11	9.68	694	319
C.T.P. Como	977	1.323	1.553	769	5	11.12	293	82
C.T.P. Cremona	1.531	536	785	1.220	4	9.92	201	20
C.T.P. Lecco	419	568	670	339	4	7.26	151	81
C.T.P. Lodi	386	432	483	348	2	5.34	156	32
C.T.P. Mantova	852	805	827	855	3	7.30	320	143
C.T.P. Milano	15.215	11.929	16.304	11.965	34	13.08	3.502	1.154
C.T.P. Pavia	895	1.059	1.146	845	4	12.72	420	183
C.T.P. Sondrio	135	431	272	298	3	3.94	94	40
C.T.P. Varese	3.231	1.770	3.013	2.164	10	11.68	478	146
Marche								
C.T.P. Ancona	2.448	1.420	1.537	2.293	5	12.80	681	291

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 01.01.08	Numero ricorsi acquisiti nel periodo	Numero ricorsi con pronuncia ment definitivi depositati nel periodo	Numero ricorsi pendenti al 31.12.08	Numero sezioni attive al 31.12.08	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo	Sospensi ve di atti impugnati richieste	Sospensiv e di atti impugnati concesse
C.T.P. Ascoli Piceno	1.008	1.247	1.218	1.037	5	8.04	381	10
C.T.P. Macerata	1.860	729	792	1.764	3	3.86	255	74
C.T.P. Pesaro	588	908	968	537	5	7.72	257	127
Molise								
C.T.P. Campobasso	1.558	1.297	1.416	1.445	3	13.40	620	257
C.T.P. Isernia	601	451	518	540	3	10.94	191	105
Piemonte								
C.T.P. Alessandria	1.473	1.053	1.204	1.292	6	14.10	239	129
C.T.P. Asti	275	273	293	262	2	10.48	99	29
C.T.P. Biella	1.827	471	410	1.948	3	6.70	167	41
C.T.P. Cuneo	651	923	890	685	5	6.50	258	73
C.T.P. Novara	544	651	681	523	4	6.26	146	47
C.T.P. Torino	3.762	3.910	4.374	3.423	27	8.02	1.277	370
C.T.P. Verbania	105	187	189	111	2	9.18	37	9
C.T.P. Vercelli	623	369	487	527	4	5.98	141	52
Puglia								
C.T.P. Bari	7.982	5.615	7.383	6.205	22	10.92	3.164	1.450
C.T.P. Brindisi	717	1.343	958	1.144	5	9.64	680	211
C.T.P. Foggia	5.737	3.568	2.752	6.543	9	9.62	1.638	603
C.T.P. Lecce	12.918	2.873	4.579	11.123	7	25.74	2.008	718
C.T.P. Taranto	17.145	2.491	4.780	14.831	7	13.46	1.452	769

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 01.01.08	Numero ricorsi acquisiti nel periodo	Numero ricorsi con pronuncia menti definitivi depositati nel periodo	Numero ricorsi pendenti al 31.12.08	Numero sezioni attive al 31.12.08	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo	Sospensi ve di atti impugnati richieste	Sospensiv e di atti impugnati concesse
Sardegna								
C.T.P. Cagliari	2.969	2.757	2.289	3.531	6	15.70	1.055	278
C.T.P. Nuoro	1.637	941	1.171	1.411	3	12.40	391	18
C.T.P. Oristano	1.042	370	553	906	2	2.06	130	8
C.T.P. Sassari	2.105	1.842	1.018	2.901	6	7.70	1.023	530
Sicilia								
C.T.P. Agrigento	3.778	3.216	2.632	4.372	5	23.82	1.590	627
C.T.P. Caltanissetta	1.914	1.574	1.106	2.412	3	12.16	970	565
C.T.P. Catania	29.155	15.37 3	8.543	35.680	10	18.20	11.956	4.433
C.T.P. Enna	3.242	2.673	1.367	4.514	3	14.78	2.282	450
C.T.P. Messina	23.387	14.44 1	8.705	28.910	11	22.72	6.181	1.924
C.T.P. Palermo	29.576	7.412	5.811	30.968	11	14.32	5.734	922
C.T.P. Ragusa	8.331	2.925	1.774	9.382	4	16.00	1.403	659
C.T.P. Siracusa	13.716	3.910	1.368	16.238	4	15.34	2.791	1.087
C.T.P. Trapani	4.847	2.413	1.613	5.600	6	7.98	1.038	223
Toscana								
C.T.P. Arezzo	1.442	798	778	1.454	4	7.48	217	37
C.T.P. Firenze	2.510	2.526	2.806	2.238	14	13.02	683	234
C.T.P. Grosseto	783	777	717	841	4	7.76	285	77
C.T.P. Livorno	841	959	875	938	5	9.98	320	114
C.T.P. Lucca	2.380	1.448	1.472	2.385	5	9.36	426	170

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 01.01.08	Numero ricorsi acquisiti nel periodo	Numero ricorsi con pronuncia menti definitivi depositati nel periodo	Numero ricorsi pendenti al 31.12.08	Numero sezioni attive al 31.12.08	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo	Sospensi ve di atti impugnati richieste	Sospensiv e di atti impugnati concesse
C.T.P. Massa Carrara	2.359	847	746	2.467	4	12.30	380	131
C.T.P. Pisa	1.041	1.307	1.082	1.348	5	11.90	587	136
C.T.P. Pistoia	1.149	903	998	1.073	4	10.84	207	49
C.T.P. Prato	704	562	787	536	6	7.82	196	31
C.T.P. Siena	681	721	755	656	4	3.62	308	166
Prov. aut. Trento								
C.T.I Trento	578	823	702	729	5	6.66	191	38
Umbria								
C.T.P. Perugia	1.009	2.372	1.822	1.593	5	12.40	913	305
C.T.P. Terni	635	1.012	905	781	4	7.76	382	164
Valle d'Aosta								
C.T.P. Aosta	174	197	212	161	4	5.16	54	20
Veneto								
C.T.P. Belluno	150	324	264	225	2	4.06	154	43
C.T.P. Padova	3.224	1.639	1.962	2.880	10	9.78	631	212
C.T.P. Rovigo	620	450	316	727	3	7.04	173	48
C.T.P. Treviso	1.268	1.430	1.732	986	9	8.74	599	227
C.T.P. Venezia	2.646	1.606	1.790	2.413	9	13.42	628	131
C.T.P. Verona	1.146	1.245	1.392	1.023	5	6.94	427	127
C.T.P. Vicenza	1.270	1.288	1.387	1.156	9	6.74	341	80
Totale GRADO PROVINCIALE	510.944	286.9 21	270.318	530.02 7	714	0	138.56 2	35.030

Percentuale di soccombenza parziale della P.A. sui ricorsi depositati nell'anno 2008
Commissioni Tributarie Regionali

CTR	Agenzia Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri Uffici	TOTALE
ABRUZZO	8,6%	25,0%	2,4%	5,0%	6,8%
BASILICATA	6,1%	0,0%	1,7%	0,0%	5,4%
CT II gr. BOLZANO	11,0%	0,0%	25,0%	0,0%	11,0%
CALABRIA	6,0%	0,0%	2,0%	2,7%	5,3%
CAMPANIA	9,5%	16,6%	6,2%	4,1%	9,0%
EMILIA ROMAGNA	6,7%	24,0%	5,0%	6,5%	6,8%
FRIULI VENEZIA GIULIA	6,4%	0,0%	3,9%	0,0%	6,0%
LAZIO	7,0%	10,5%	5,8%	3,4%	6,7%
LIGURIA	11,0%	8,0%	1,0%	10,0%	9,8%
LOMBARDIA	10,2%	15,0%	5,0%	0,9%	9,4%
MARCHE	12,8%	0,0%	0,8%	0,0%	11,2%
MOLISE	11,6%	10,0%	1,1%	0,0%	9,1%
PIEMONTE	10,8%	5,6%	13,0%	2,0%	10,7%
PUGLIA	7,5%	14,1%	8,3%	3,2%	7,6%
SARDEGNA	12,7%	40,0%	12,7%	0,0%	12,7%
SICILIA	7,4%	11,0%	7,6%	1,8%	7,4%
TOSCANA	9,1%	13,3%	5,9%	1,6%	8,3%
C.T. II gr. TRENTO	14,8%	0,0%	0,0%	-	13,9%
UMBRIA	9,0%	22,2%	0,0%	0,8%	6,0%
VALLE D'AOSTA	4,6%	0,0%	0,0%	-	4,5%
VENETO	8,2%	22,6%	12,0%	15,4%	9,0%
Totale	8,6%	14,5%	5,8%	2,9%	8,2%

NOTA: Il valore percentuale riportato nella colonna e riga "TOTALE", non corrisponde alla media dei valori a cui la colonna o riga si riferisce, ma rappresenta il **valore percentuale medio ponderato totale**, calcolato direttamente come rapporto tra il totale delle soccombenze e il totale delle controversie definite per ciascuna Commissione Tributaria.

Percentuale di soccombenza totale della P.A. sui ricorsi depositati nell'anno 2008

Commissioni Tributarie Regionali

CTR	Agenzia Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri Uffici	MEDIA TOTALE
ABRUZZO	36,0%	12,5%	54,6%	30,0%	41,4%
BASILICATA	53,3%	20,0%	20,7%	56,0%	49,9%
Prov. Aut. BOLZANO	47,5%	-	0,0%	0,0%	44,1%
CALABRIA	31,7%	7,1%	24,8%	50,4%	33,0%
CAMPANIA	46,8%	37,8%	39,4%	42,4%	45,3%
EMILIA ROMAGNA	46,3%	40,0%	21,7%	41,9%	44,5%
FRIULI VENEZIA GIULIA	39,0%	100,0%	36,3%	52,6%	39,4%
LAZIO	38,8%	36,1%	21,9%	30,8%	36,4%
LIGURIA	35,8%	16,0%	37,0%	70,0%	35,8%
LOMBARDIA	42,9%	23,8%	18,2%	24,5%	39,4%
MARCHE	44,1%	0,0%	25,6%	30,3%	41,8%
MOLISE	50,2%	60,0%	48,9%	0,0%	49,9%
PIEMONTE	43,0%	33,3%	28,8%	34,7%	41,5%
PUGLIA	33,7%	39,4%	23,1%	47,6%	33,2%
SARDEGNA	37,8%	0,0%	35,7%	69,6%	37,8%
SICILIA	43,5%	19,2%	40,1%	29,1%	42,7%
TOSCANA	41,1%	35,6%	27,5%	49,2%	39,1%
Prov. Aut. TRENTO	28,9%	0,0%	50,0%	-	29,9%
UMBRIA	31,0%	44,4%	44,2%	86,1%	46,0%
VALLE D'AOSTA	51,9%	0,0%	50,0%	-	50,9%
VENETO	40,2%	19,4%	26,8%	30,8%	38,2%
Totale	41,4%	32,3%	31,8%	41,2%	40,1%

NOTA: Il valore percentuale riportato nella colonna e riga "TOTALE", non corrisponde alla media dei valori a cui la colonna o riga si riferisce, ma rappresenta il **valore percentuale medio ponderato totale**, calcolato direttamente come rapporto tra il totale delle soccombenze e il totale delle controversie definite per ciascuna Commissione Tributaria.

Percentuale di soccombenza parziale della P.A. sui ricorsi depositati nell'anno 2008

Commissioni Tributarie Provinciali

Regione/CTP	Agenzia Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri Uffici	TOTALE
Abruzzo					
CHIETI	6,8%	0,0%	9,5%	7,4%	7,1%
L'AQUILA	21,4%	9,1%	15,1%	3,1%	17,8%
PESCARA	7,3%	0,0%	6,7%	3,6%	6,8%
TERAMO	6,1%	0,0%	10,0%	4,2%	7,0%
Basilicata					
MATERA	8,0%	0,0%	17,2%	3,5%	8,5%
POTENZA	19,6%	0,0%	5,6%	2,5%	14,7%
Prov. aut. Bolzano					
BOLZANO I GRADO	5,0%	-	5,0%	0,0%	5,0%
Calabria					
CATANZARO	10,6%	21,1%	5,7%	13,3%	10,0%
COSENZA	4,2%	12,2%	6,1%	1,7%	4,2%
CROTONE	7,1%	-	17,9%	4,0%	9,9%
REGGIO C.	11,3%	14,3%	10,6%	1,6%	7,2%
VIBO VALENTIA	4,6%	0,0%	3,6%	0,9%	3,7%
Campania					
AVELLINO	18,3%	5,3%	19,1%	7,7%	18,1%
BENEVENTO	15,2%	1,6%	10,3%	1,0%	12,8%
CASERTA	12,0%	7,6%	12,0%	3,9%	10,0%
NAPOLI	9,7%	5,0%	3,9%	0,8%	6,3%
SALERNO	13,2%	43,3%	11,1%	3,9%	12,9%
Emilia Romagna					
BOLOGNA	6,3%	0,0%	5,2%	2,8%	5,9%
FERRARA	7,5%	3,7%	0,0%	3,5%	5,8%
FORLI'	13,4%	25,0%	14,9%	1,4%	13,0%
MODENA	10,7%	12,0%	1,7%	0,0%	8,2%
PARMA	7,9%	14,3%	20,9%	29,6%	9,6%
PIACENZA	17,1%	0,0%	7,9%	9,6%	15,1%

Regione/CTP	Agenzia Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri Uffici	TOTALE
RAVENNA	9,5%	4,6%	0,0%	11,1%	9,0%
REGGIO E.	6,9%	13,5%	24,6%	6,2%	9,3%
RIMINI	10,8%	31,0%	13,5%	2,6%	11,4%
Friuli Venezia Giulia					
GORIZIA	10,6%	-	0,0%	2,6%	9,8%
PORDENONE	14,5%	14,7%	21,4%	4,4%	14,4%
TRIESTE	10,8%	0,0%	6,3%	0,0%	10,4%
UDINE	6,6%	5,4%	4,0%	2,7%	6,1%
Lazio					
FROSINONE	10,7%	11,9%	1,7%	2,1%	5,0%
LATINA	12,5%	4,7%	5,2%	4,9%	10,2%
RIETI	16,3%	2,7%	9,6%	0,0%	12,6%
ROMA	8,2%	14,0%	10,2%	9,8%	8,8%
VITERBO	14,1%	0,0%	23,9%	4,8%	13,2%
Liguria					
GENOVA	14,6%	28,4%	8,4%	2,2%	14,7%
IMPERIA	25,1%	23,2%	12,4%	4,0%	21,2%
LA SPEZIA	19,4%	12,0%	16,3%	5,1%	18,1%
SAVONA	22,0%	21,0%	17,2%	8,3%	20,5%
Lombardia					
BERGAMO	10,6%	14,3%	16,8%	1,9%	10,8%
BRESCIA	9,6%	3,9%	10,4%	4,5%	9,4%
COMO	20,1%	6,1%	9,6%	2,5%	18,1%
CREMONA	11,0%	4,8%	10,3%	3,1%	10,4%
LECCO	12,7%	22,1%	17,0%	2,2%	13,3%
LODI	9,7%	0,0%	29,2%	0,0%	10,2%
MANTOVA	15,5%	28,2%	6,9%	1,4%	14,0%
MILANO	10,6%	1,6%	3,2%	2,3%	8,8%
PAVIA	15,2%	15,0%	28,1%	0,9%	14,5%
SONDRIO	10,8%	16,7%	5,4%	0,0%	9,7%
VARESE	10,3%	7,5%	7,8%	6,9%	9,8%

Regione/CTP	Agenzia Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri Uffici	TOTALE
Marche					
ANCONA	7,3%	0,0%	5,6%	7,5%	6,8%
ASCOLI PICENO	12,6%	0,7%	9,5%	3,6%	10,2%
MACERATA	7,5%	0,0%	2,1%	11,8%	5,9%
PESARO	15,9%	0,0%	6,3%	9,2%	13,9%
Molise					
CAMPOBASSO	10,1%	12,8%	8,2%	6,0%	9,1%
ISERNIA	14,5%	11,1%	9,4%	3,7%	12,6%
Piemonte					
ALESSANDRIA	11,8%	0,0%	19,3%	2,9%	12,0%
ASTI	17,2%	0,0%	0,0%	0,0%	11,8%
BIELLA	1,9%	0,0%	2,0%	0,0%	1,7%
CUNEO	14,3%	63,8%	27,1%	6,6%	17,5%
NOVARA	12,3%	24,1%	7,3%	2,9%	11,4%
TORINO	10,7%	2,9%	9,3%	1,6%	7,8%
VERBANIA	14,1%	0,0%	8,1%	4,6%	11,4%
VERCELLI	7,7%	27,6%	5,9%	0,0%	9,9%
Puglia					
BARI	8,5%	2,9%	6,0%	2,7%	7,3%
BRINDISI	12,4%	0,0%	3,0%	4,3%	10,1%
FOGGIA	12,4%	4,7%	8,8%	1,8%	10,3%
LECCE	11,5%	2,4%	11,6%	0,3%	4,3%
TARANTO	8,4%	1,5%	14,8%	4,8%	8,3%
Sardegna					
CAGLIARI	8,9%	0,0%	12,7%	2,4%	8,4%
NUORO	9,7%	8,3%	5,7%	4,4%	8,2%
ORISTANO	16,0%	0,0%	11,1%	6,3%	14,7%
SASSARI	17,6%	0,0%	10,9%	2,6%	15,4%
Sicilia					
AGRIGENTO	6,1%	12,5%	5,5%	4,6%	5,9%
CALTANISSETTA	7,4%	0,0%	0,0%	1,4%	5,8%
CATANIA	7,0%	1,8%	10,8%	10,3%	7,9%

Regione/CTP	Agenzia Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri Uffici	TOTALE
ENNA	22,0%	0,0%	2,4%	0,5%	7,2%
MESSINA	9,9%	10,0%	7,8%	2,6%	7,7%
PALERMO	5,9%	3,0%	21,0%	9,3%	8,9%
RAGUSA	14,1%	60,0%	20,6%	7,1%	14,1%
SIRACUSA	5,8%	0,0%	11,7%	4,0%	7,2%
TRAPANI	4,3%	2,6%	1,9%	3,6%	3,9%
Toscana					
AREZZO	11,6%	14,5%	14,0%	6,4%	11,9%
FIRENZE	12,5%	17,6%	7,9%	10,2%	12,0%
GROSSETO	8,5%	0,0%	13,7%	3,3%	9,1%
LIVORNO	10,5%	17,1%	5,5%	3,7%	9,0%
LUCCA	7,0%	16,3%	9,2%	6,0%	7,6%
MASSA CARRARA	12,7%	14,3%	10,3%	51,5%	17,5%
PISA	13,3%	16,2%	23,0%	8,6%	13,6%
PISTOIA	13,6%	18,0%	5,1%	9,9%	12,8%
PRATO	13,0%	17,9%	8,3%	23,8%	14,0%
SIENA	10,1%	0,0%	6,9%	0,0%	7,9%
Prov. Aut. Trento					
TRENTO I GRADO	16,9%	0,0%	3,1%	0,0%	14,8%
Umbria					
PERUGIA	12,8%	8,7%	24,6%	9,9%	15,1%
TERNI	20,8%	26,3%	3,0%	1,1%	14,1%
Valle d'Aosta					
AOSTA	16,2%	0,0%	6,7%	0,0%	14,5%
Veneto					
BELLUNO	15,9%	0,0%	0,0%	0,0%	12,7%
PADOVA	10,5%	3,6%	11,4%	0,0%	10,2%
ROVIGO	9,6%	33,3%	3,9%	11,6%	9,6%
TREVISO	16,7%	13,5%	17,6%	3,5%	15,8%
VENEZIA	8,4%	8,2%	4,4%	4,2%	7,5%
VERONA	10,2%	8,6%	24,2%	2,9%	12,4%
VICENZA	12,3%	21,5%	10,6%	12,1%	13,1%

Regione/CTP	Agenzia Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri Uffici	TOTALE
Totale	9,9%	10,8%	8,5%	4,3%	9,0%

NOTA: Il valore percentuale riportato nella colonna e riga "TOTALE", non corrisponde alla media dei valori a cui la colonna o riga si riferisce, ma rappresenta il ***valore percentuale medio ponderato totale***, calcolato direttamente come rapporto tra il totale delle soccombenze e il totale delle controversie definite per ciascuna Commissione Tributaria.

Percentuale di soccombenza totale della P.A. sui ricorsi depositati nell'anno 2008

Commissioni Tributarie Provinciali

Regione/CTP	Agenzia Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri Uffici	TOTALE
Abruzzo					
CHIETI	55,3%	22,2%	24,1%	23,1%	46,5%
L'AQUILA	27,6%	0,0%	52,9%	24,0%	35,8%
PESCARA	31,9%	14,3%	34,3%	35,7%	32,5%
TERAMO	24,3%	27,3%	8,7%	17,7%	18,5%
Basilicata					
MATERA	31,5%	46,7%	18,0%	32,5%	30,0%
POTENZA	31,0%	55,6%	19,5%	29,1%	28,3%
Prov. Aut. Bolzano					
BOLZANO I GRADO	13,6%	-	5,0%	9,1%	13,3%
Calabria					
CATANZARO	28,7%	31,6%	28,4%	22,9%	27,0%
COSENZA	14,0%	13,5%	33,1%	49,8%	15,9%
CROTONE	24,4%	-	22,1%	10,0%	21,4%
REGGIO C.	44,8%	7,1%	39,1%	76,4%	56,5%
VIBO VALENTIA	42,7%	0,0%	61,9%	50,9%	51,4%
Campania					
AVELLINO	47,3%	26,3%	39,3%	30,8%	45,3%
BENEVENTO	39,0%	16,4%	37,0%	23,2%	36,9%
CASERTA	40,1%	30,2%	32,5%	48,0%	40,3%
NAPOLI	45,1%	83,2%	50,3%	50,3%	55,1%
SALERNO	22,6%	12,4%	28,9%	38,2%	26,7%
Emilia Romagna					
BOLOGNA	33,2%	32,4%	27,9%	19,4%	31,9%
FERRARA	26,3%	70,9%	43,6%	17,2%	35,6%
FORLI'	46,6%	36,1%	8,5%	43,7%	40,7%
MODENA	30,1%	20,0%	8,8%	20,7%	24,8%
PARMA	22,5%	7,1%	14,0%	22,2%	21,6%
PIACENZA	34,5%	26,7%	42,1%	55,8%	37,1%

Regione/CTP	Agenzia Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri Uffici	TOTALE
RAVENNA	39,1%	59,1%	25,9%	24,4%	39,0%
REGGIO E.	29,7%	1,0%	12,3%	29,2%	25,8%
RIMINI	28,9%	17,2%	10,8%	31,6%	26,8%
Friuli Venezia Giulia					
GORIZIA	21,3%	-	8,3%	50,0%	22,9%
PORDENONE	39,7%	2,9%	25,0%	52,2%	36,3%
TRIESTE	25,8%	0,0%	56,3%	50,0%	26,7%
UDINE	31,0%	81,7%	22,0%	13,7%	33,7%
Lazio					
FROSINONE	20,2%	16,7%	14,6%	13,8%	16,5%
LATINA	37,4%	49,1%	34,5%	31,7%	36,9%
RIETI	29,8%	0,0%	70,5%	4,8%	42,4%
ROMA	30,2%	16,9%	31,8%	34,2%	30,7%
VITERBO	30,3%	17,5%	23,9%	19,6%	27,7%
Liguria					
GENOVA	28,6%	19,0%	16,7%	41,1%	27,0%
IMPERIA	24,0%	11,6%	39,6%	40,0%	27,3%
LA SPEZIA	41,1%	4,0%	37,4%	35,6%	39,4%
SAVONA	17,9%	3,8%	18,3%	40,0%	14,8%
Lombardia					
BERGAMO	29,8%	7,1%	35,6%	18,1%	29,3%
BRESCIA	34,5%	35,3%	39,4%	31,3%	35,0%
COMO	28,4%	2,4%	21,7%	32,5%	26,5%
CREMONA	23,6%	14,3%	18,6%	46,9%	23,6%
LECCO	34,2%	27,9%	23,7%	21,7%	31,6%
LODI	29,2%	0,0%	29,2%	66,7%	30,0%
MANTOVA	42,2%	12,8%	31,5%	35,6%	39,1%
MILANO	33,8%	12,7%	21,7%	32,8%	31,2%
PAVIA	33,5%	0,0%	18,8%	10,9%	29,0%
SONDRIO	37,3%	83,3%	24,3%	90,9%	38,8%
VARESE	24,3%	20,4%	23,0%	21,3%	23,9%

Regione/CTP	Agenzia Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri Uffici	TOTALE
Marche					
ANCONA	25,5%	12,5%	34,0%	23,1%	27,0%
ASCOLI PICENO	33,5%	0,7%	22,6%	43,4%	29,0%
MACERATA	26,1%	0,0%	12,8%	29,4%	21,9%
PESARO	36,3%	5,6%	48,1%	34,4%	36,5%
Molise					
CAMPOBASSO	47,0%	43,6%	24,1%	33,3%	38,0%
ISERNIA	40,8%	22,2%	42,5%	33,3%	40,4%
Piemonte					
ALESSANDRIA	31,5%	0,0%	21,8%	34,3%	25,8%
ASTI	40,6%	81,3%	20,0%	57,7%	41,2%
BIELLA	29,0%	12,5%	14,0%	52,6%	27,4%
CUNEO	33,4%	6,4%	30,2%	27,9%	30,7%
NOVARA	27,7%	24,1%	26,4%	38,2%	27,9%
TORINO	27,3%	2,9%	17,1%	10,1%	20,5%
VERBANIA	24,8%	0,0%	32,4%	54,6%	29,4%
VERCELLI	32,1%	13,8%	14,7%	16,7%	27,2%
Puglia					
BARI	33,5%	21,7%	27,9%	23,6%	31,2%
BRINDISI	27,0%	0,0%	15,2%	14,9%	23,6%
FOGGIA	39,8%	24,9%	23,6%	34,9%	35,7%
LECCE	32,7%	2,4%	20,4%	95,5%	71,4%
TARANTO	49,3%	13,4%	42,6%	44,8%	47,9%
Sardegna					
CAGLIARI	24,2%	10,0%	10,9%	58,6%	27,3%
NUORO	21,1%	16,7%	42,5%	18,5%	24,7%
ORISTANO	18,5%	4,8%	8,3%	-	16,7%
SASSARI	19,8%	0,0%	15,4%	21,1%	18,7%
Sicilia					
AGRIGENTO	44,5%	12,5%	34,9%	39,1%	42,5%
CALTANISSETTA	53,4%	25,0%	41,0%	48,7%	51,1%
CATANIA	54,2%	8,9%	49,8%	54,6%	53,1%

Regione/CTP	Agenzia Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri Uffici	TOTALE
ENNA	21,4%	66,7%	41,5%	94,5%	70,6%
MESSINA	37,0%	18,3%	31,6%	85,7%	48,0%
PALERMO	35,4%	3,0%	23,0%	34,9%	32,8%
RAGUSA	34,5%	0,0%	35,6%	62,5%	36,5%
SIRACUSA	54,7%	66,7%	40,9%	78,5%	53,8%
TRAPANI	21,5%	30,8%	22,8%	11,0%	19,9%
Toscana					
AREZZO	25,8%	1,2%	18,6%	8,5%	21,2%
FIRENZE	27,2%	9,3%	22,1%	31,6%	25,5%
GROSSETO	40,2%	60,0%	23,7%	20,0%	34,7%
LIVORNO	39,2%	14,6%	19,0%	40,7%	32,3%
LUCCA	21,7%	15,0%	25,7%	8,0%	19,1%
MASSA CARRARA	33,6%	0,0%	20,5%	21,2%	28,8%
PISA	26,9%	16,2%	11,9%	40,5%	27,9%
PISTOIA	36,0%	10,3%	9,0%	8,6%	30,3%
PRATO	22,2%	14,3%	8,3%	7,1%	19,9%
SIENA	36,1%	0,0%	31,5%	52,5%	37,1%
Trento prov. aut.					
TRENTO I GRADO	26,9%	0,0%	16,9%	23,8%	25,7%
Umbria					
PERUGIA	31,3%	14,1%	17,2%	21,3%	26,3%
TERNI	34,3%	12,3%	21,8%	39,4%	31,9%
Valle d'Aosta					
AOSTA	28,7%	0,0%	26,7%	33,3%	28,0%
Veneto					
BELLUNO	34,6%	60,0%	44,8%	11,1%	36,3%
PADOVA	25,7%	21,4%	13,1%	21,4%	23,8%
ROVIGO	20,8%	0,0%	19,2%	14,0%	19,6%
TREVISO	32,1%	30,6%	29,8%	25,9%	31,4%
VENEZIA	23,4%	12,2%	15,1%	10,9%	21,1%
VERONA	27,7%	4,3%	14,2%	38,2%	24,4%
VICENZA	31,7%	20,0%	19,5%	9,1%	28,8%

Regione/CTP	Agenzia Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri Uffici	TOTALE
Totale	32,3%	43,2%	32,2%	49,3%	34,8%

NOTA: Il valore percentuale riportato nella colonna e riga "TOTALE", non corrisponde alla media dei valori a cui la colonna o riga si riferisce, ma rappresenta il ***valore percentuale medio ponderato totale***, calcolato direttamente come rapporto tra il totale delle soccombenze e il totale delle controversie definite per ciascuna Commissione Tributaria.

b) Criticità concernenti le strutture materiali delle Commissioni Tributarie.

L'esame delle Relazioni elaborate dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, in ordine all'attività svolta, evidenzia, come dato pressoché generalizzato, la necessità di poter gestire a livello locale risorse da destinare sia all'ammodernamento delle attrezzature da ufficio sia alla formazione e all'aggiornamento del personale giudicante ed amministrativo.

Sono segnalate con frequenza (ad esempio: Commissioni Tributarie Provinciali di Ancona, L'Aquila, Cosenza, Cagliari, Savona, Bari, Caltanissetta, Enna, Matera, Cremona, Mantova, Messina, Venezia, Asti, Cuneo e Commissioni Tributarie Regionali di Lombardia e Valle d'Aosta) situazioni deficitarie relative a locali e archivi. In particolare la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia denuncia una situazione, sotto tale profilo, addirittura peggiorata a seguito dell'insediamento della Sezione della CTC.

Permangono le criticità evidenziate per le scorse annualità dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma le quali sollecitano ancora una volta un intervento delle autorità competenti volto a dare soluzione alle problematiche dei locali delle rispettive sedi.

Una particolare situazione di degrado dei locali, legato a questioni contrattuali con il Comune locatore, viene segnalato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo.

Disfunzioni e carenze vengono evidenziate anche per quanto attiene agli arredi che risultano vetusti e inadeguati (Commissioni Tributarie Provinciali di Matera, Crotone, Chieti, Genova, Isernia e Commissione Tributaria Regionale della Campania).

Particolari esigenze connesse a necessità di apparecchiature informatiche e sussidi per l'aggiornamento vengono segnalate dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Imperia, Alessandria, Arezzo e Terni.

Vengono, altresì, sollecitati, da parte delle Commissioni Tributarie Provinciali di Messina, Livorno e della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, interventi finalizzati ad un incremento delle risorse economiche assegnate.

Nel descritto panorama dai connotati non particolarmente confortanti emergono, tuttavia, i dati positivi comunicati, ad esempio, dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Campobasso, Alessandria, Taranto, Massa Carrara, Foggia e dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, per quanto attiene principalmente al raggiungimento di adeguate soluzioni per quanto riguarda i locali delle Commissioni.